

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)	
Autore:	Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori:	Servizio Commissioni
Titolo:	AC2468: DL39/09 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile
Riferimenti:	DL N. 39 DEL 29-APR-09
Serie:	Note di verifica Numero: 78
Data:	10/06/2009
Descrittori:	ABRUZZI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI TERREMOTI PROTEZIONE CIVILE SERVIZI DI EMERGENZA
Organi della Camera:	V-Bilancio, Tesoro e programmazione VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:	AC N. 2468/XVI



CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

A.C. 2468

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(DL 39/2009 – Approvato dal Senato AS1534)

N. 78 – 9 giugno 2009

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
Tel. 2174 – 9455

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685

Estremi del provvedimento

A.C. 2468

Titolo breve: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Iniziativa:

Commissione di merito:

**Relatore per la
Commissione di merito:
Gruppo:** Tortoli

Relazione tecnica:

Riferita al testo presentato al Senato e ad alcune modifiche apportare durante l'esame in prima lettura

Parere richiesto

Destinatario:

Oggetto:

INDICE

PREMESSA

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 1-BIS

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

ARTICOLO 2

APPRESTAMENTO URGENTE DI ABITAZIONI

ARTICOLO 3

CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE ED INDENNIZZI PER LE IMPRESE

ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA A)

TRASFERIMENTI DI IMMOBILI ALLA REGIONE ABRUZZO

ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) E COMMA 9

DISPOSIZIONI PER IL RIPRISTINO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI

ARTICOLO 4, COMMA 3

INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE VIARIE E FERROVIARIE

ARTICOLO 4, COMMI 4 E 5

EDILIZIA E ATTIVITÀ SCOLASTICHE

ARTICOLO 4, COMMA 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA

ARTICOLO 4, COMMA 7

RIPROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI STATALI

ARTICOLO 4, COMMA 8

RINEGOZIAZIONE PRESTITI

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

ARTICOLO 6, COMMI 1, LETTERE DA A) AD N), 3-BIS E 4

SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERE O) E P)

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA

ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA Q)

DIFFERIMENTO DI ADEMPIMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI SANITARI

ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA R)

SOSPENSIONE DELLE SANZIONI PER OMISSIONE DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA R)-BIS

SOSPENSIONE DI PROCEDIMENTI ISTITUTIVI DI STRUTTURE DEL SSN

ARTICOLO 6, COMMA 4

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

ARTICOLO 7, COMMA 1

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN FAVORE DEI TERREMOTATI

ARTICOLO 7, COMMA 2

INTERVENTI DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLE FORZE DI POLIZIA

ARTICOLO 7, COMMA 3

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO E RIPRISTINO
DELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA

ARTICOLO 7, COMMA 4

AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

ARTICOLO 7, COMMA 4-BIS

PROROGA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERE A), B) E C) E COMMA 3

MISURE DI CARATTERE ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA D)

ESENZIONE IRPEF EROGAZIONI LIBERALI

ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA E)

EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA F) E COMMA 3

ESENZIONE DAL PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER I RESIDENTI

ARTICOLO 8, COMMA 2

INTERVENTI A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

ARTICOLO 9

TRATTAMENTO DEI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI

ARTICOLO 9-BIS, COMMI 1-3

SCARICHI URBANI, INDUSTRIALI E ASSIMILATI AI DOMESTICI

ARTICOLO 9-BIS, COMMI 4 E 5

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

ARTICOLO 9-BIS, COMMI 6-7

EMERGENZE IDROGEOLOGICHE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

ARTICOLO 10, COMMA 1

GARANZIE GRATUITE PER I CREDITI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ARTICOLO 10, COMMI DA 1-BIS A 1-QUINQUIES

AGEVOLAZIONI FISCALI

ARTICOLO 10, COMMA 2

ESENZIONE TRIBUTARIA PER RINEGOZIAZIONE MUTUI

ARTICOLO 10, COMMI 3-5

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

ARTICOLO 10, COMMA 5-BIS

DESTINAZIONE DI RISORSE FINALIZZATE ALLA FESTA DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO 11

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

ARTICOLO 12

NORME IN MATERIA DI GIOCHI

ARTICOLO 13, COMMI 1-3 E 5

MISURE IN MATERIA SANITARIA

ARTICOLO 13, COMMA 4

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREZZO DEI FARMACI

ARTICOLO 14, COMMA 1

DESTINAZIONE DI RISORSE DEL FAS AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

ARTICOLO 14, COMMI 1-BIS E 5

ULTERIORI RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE E PER INCREMENTARE LA SPENDIBILITÀ DEL FAS

ARTICOLO 14, COMMA 2

ACQUISTO MOBILI AD USO CIVILE

ARTICOLO 14, COMMA 3

INVESTIMENTI IMMOBILIARI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

ARTICOLO 14, COMMA 4

FONDO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA

ARTICOLO 14, COMMA 5-BIS

PIANO DI RICOSTRUZIONE CENTRO STORICO DELL' AQUILA

ARTICOLO 14, COMMA 5-TER

RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA

ARTICOLO 14, COMMA 5-QUATER

MONITORAGGIO SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

ARTICOLO 15

EROGAZIONI LIBERALI E TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA

ARTICOLO 16, COMMI DA 1 A 5 E 7

PREVENZIONE DI INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ARTICOLO 16, COMMI 6 E 7

NORME IN MATERIA DI ASSETTI ORGANIZZATIVI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ARTICOLO 17

SVOLGIMENTO DEL G8 IN ABRUZZO

ARTICOLO 18

COPERTURA FINANZIARIA

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Il provvedimento, già approvato, con modifiche, dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario.

Nel corso dell'esame parlamentare finora svolto sono inoltre pervenute alle Camere relazioni e documentazioni tecniche integrative predisposte dal Governo, riferite a singole disposizioni e a modifiche introdotte in prima lettura. E' pervenuto altresì un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, successivamente aggiornato alla luce delle modifiche apportate dal Senato.

Di seguito si esaminano le disposizioni aventi rilievo sotto il profilo finanziario. Ai fini dell'analisi si utilizza la relazione tecnica originaria e la predetta documentazione integrativa.

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Le tavole che seguono indicano gli effetti finanziari recati dalle singole disposizioni del provvedimento, quali si desumono dall'apposito prospetto riepilogativo.

A) ONERI

Minori entrate

(milioni di euro)

		SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO E INDEBITAMENTO NETTO		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Art. 6, co. 1c	Sospensione notifica cartelle	3,8	0	0	3,8	0	0
Art. 6, co. 1n	Sospensione rate mutuo – IRES	0	42,4	0	0	42,4	0
Art. 6, co. 1n	Sospensione rate mutuo – IRAP	0	0	0	0	8,6	0
Totale minori entrate		3,8	42,4	0	3,8	51,0	0

Maggiori spese correnti

(milioni di euro)

		SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO E INDEBITAMENTO NETTO		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Art. 3, co. 1b	Convenzione Fintecna	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Art. 4, co. 5	Interventi scuole	19,4	14,3	2,3	19,4	14,3	2,3
Art. 6, co. 1g	Sospensione tributi (spesa per interessi)	2,5	0	0	2,5	0	0
Art. 6, co. 1n	Sospensione rate mutuo – IRAP	0	8,6	0	0	8,6	0
Art. 6, co. 1o	Rientro disavanzi sanitari	0	0	0	40,0	0	0

		SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO E INDEBITAMENTO NETTO		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Art. 3, co. 1b	Convenzione Fintecna	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Art. 7, co. 1	Risorse aggiuntive Protezione civile	580,0	0	0	580,0	0	0
Art. 7, co. 2	Straordinari comparto sicurezza	80,0	0	0	41,0	0	0
Art. 7, co. 3	Intervento vigili del fuoco	9,8	1,4	1,4	9,8	1,4	1,4
Art. 7, co. 5	Potenziamento protezione civile	1,5	8,0	8,0	1,5	8,0	8,0
Art. 8, co. 1a	Proroga indennità disoccupazione	23,0	30,0	0	23,0	30,0	0
Art. 8, co. 1b	Indennizzi co. co. co.	28,0	0	0	28,0	0	0
Art. 8, co. 1c	Sospensione versamento contributi	1,0	0	0	1,0	0	0
Art. 8, co. 1f	Esenzione pedaggi	10,0	0	0	10,0	0	0
Art. 10, co. 5-bis	Interventi difesa Abruzzo	1,0	0	0	1,0	0	0
Totale maggiori spese correnti		758,2	64,3	13,7	759,2	55,7	13,7

Maggiori spese in conto capitale

(milioni di euro)

		SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO E INDEBITAMENTO NETTO		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Art. 2, co. 13	Realizzazione moduli abitativi	400,0	300,0	0	400,0	300,0	0
Art. 3, co. 1°	Contributi per la ricostruzione 1° casa	0	33,8	67,6	0	33,8	67,6
Art. 3, co. 1e	Altri contributi ricostruzione	0	54,7	109,4	0	54,7	109,4
Art. 9-bis, co. 4	Porto Rosarolo	2,0	0	0	2,0	0	0
Art. 10, co. 2	Zone franche urbane	45,0	0	0	15,0	15,0	15,0
Art. 11, co. 1	Fondo rischio sismico	0	44,0	145,1	0	44,0	145,1
Art. 14, co. 1-bis	Limite operazioni finanziarie CIPE	0	0	0	23,0	190,0	0
Art. 14, co. 5	Dotazione fondo contributi pluriennali	0	0	0	23,0	0	0
Art. 14, co. 5	Finanziamento aggiuntivo ricostruzione	27,0	260,0	350,0	27,0	260,0	350,0
Totale maggiori spese in conto capitale		474,0	692,5	672,1	490,0	897,5	687,1

B) MEZZI DI COPERTURA

Maggiori entrate

(milioni di euro)

		SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO E INDEBITAMENTO NETTO		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Art. 6, co. 1n	Sospensione rate mutuo – IRES	0	0	18,2	0	0	18,2
Art. 6, co. 1n	Sospensione rate mutuo – IRAP	0	0	0	0	0	4,0

		SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO E INDEBITAMENTO NETTO		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Art. 6, co. 1n	Sospensione rate mutuo – IRES	0	0	18,2	0	0	18,2
Art. 12, co. 1	Giochi e lotto	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Art. 12, co. 1	Video lotterie	0	150,0	0	0	150,0	0
Art. 13, co. 2	Versamento regioni a statuto speciale	30,0	0	0	0	0	0
Totale maggiori entrate		530,0	650,0	518,2	500,0	650,0	522,2

Minori spese correnti

(milioni di euro)

		SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO E INDEBITAMENTO NETTO		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Art. 6, co 1n	Sospensione rate mutuo – IRAP	0	0	4,0	0	0	0,0
Art. 10, co. 5-bis	Festa della repubblica	1,0	0	0	1,0	0	0
Art. 13, co. 3	Economie spese farmaceutica	0	0	0	420,0	0	0
Art. 13, co. 45	Razionalizzazione spesa farmaceutica	350,0	0	0	0	0	0
Art. 14, co. 5	Riduzione Fondo flessibilità	0	150,0	200,0	0	150,0	200,0
Art. 14, co. 5	Residui bonus famiglia	300,0	0	0	300,0	0	0
Totale minori spese correnti		651,0	150,0	204,0	721,0	150,0	200,0

Minori spese in conto capitale

(milioni di euro)

		SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO E INDEBITAMENTO NETTO		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Art. 14, co 1	Riduzione FAS	53,5	0	0	17,8	17,8	17,8
Art. 9-bis, co. 4	Fondo prevenzione produzione rifiuti	2,0	0	0	2,0	0	0
Art. 14, co. 1-bis	Utilizzo fondi CIPE	0	0	0	23,0	190,0	0
Art. 14, co. 5	Utilizzo finanziamento aggiuntivo ricostruzione	0	0	0	0	10	0
Totale minori spese in conto capitale		55,5	0	0	42,8	217,8	17,8

RIEPILOGO

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO E INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Minori entrate	3,8	42,4	0	3,8	51,0	0
Maggiori spese correnti	758,2	64,3	13,7	759,2	55,7	13,7
Maggiori spese in conto capitale	474,0	692,5	672,1	490,0	897,5	687,1
Totale oneri	1236,0	799,2	685,8	1253,0	1004,2	700,8
Maggiori entrate	530,0	650,0	518,2	500,0	650,0	522,2
Minori spese correnti	651,0	150,0	204,0	721,0	150,0	200,0
Minori spese in conto capitale	55,5	0	0	42,8	217,8	17,8
Totale mezzi di copertura	1236,5	800,0	722,2	1263,8	1017,8	740,0
Saldo	0,5	0,8	36,4	10,8	13,6	39,2

Le risorse indicate nel prospetto riepilogativo vanno integrate con ulteriori finanziamenti, per un importo compreso tra 2 e 4 mld di euro, a carico del Fondo FAS. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, il CIPE, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, assegna la quota annuale di tali risorse agli interventi previsti dal presente decreto. Nel medesimo art. 14, comma 1, sono altresì indicate risorse per fini di copertura per 408,5 mln a valere sul Fondo infrastrutture, non riportate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Nel prospetto è indicata solo la quota parte di 8,5 milioni riferibili alla compensazione degli effetti sui pedaggi autostradali.

Va considerato inoltre che talune disposizioni recate dal provvedimento, espressamente qualificate come onerose, non recano una distinta quantificazione dei relativi effetti finanziari; i relativi mezzi di copertura sono individuati a valere sugli stanziamenti inclusi nel prospetto riepilogativo ovvero a valere sulle risorse FAS richiamate dall'articolo 14, comma 1.

Per quanto concerne la prima tipologia di copertura, si fa riferimento, in particolare alle seguenti disposizioni:

- articolo 2, comma 10, che prevede la possibilità di reperire di alloggi per le persone sgomberate con oneri a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 7, comma 1 destinati alla Protezione civile;
- articolo 2, comma 12, che prevede la possibilità di nominare quattro vice commissari per specifici settori di intervento nell'ambito delle attività di ricostruzione. Agli eventuali oneri si provvede nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, destinati alla Protezione civile.

Per quanto concerne la seconda tipologia di copertura, si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- articolo 2, comma 11-*bis*, che prevede l'erogazione di contributi per la riparazione dei danni di lieve entità alle abitazioni principali e per le parti comuni dei condomini. La copertura è disposta a valere sulle risorse che il CIPE assegnerà per il finanziamento degli interventi di ricostruzione a norma dell'articolo 14, comma 1;
- articolo 3, comma 1, lettere *f*, *g*, *h*, *i*, che prevede la concessione di indennizzi per i danni economici e materiali subiti dalle attività produttive e per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose, la cui copertura, tenuto conto del tenore dell'art. 3, comma 6, va rinvenuta a valere sull'art. 14, comma 1;

- articolo 3, comma 1-*bis*, che prevede il subentro dello Stato nel debito garantito dall' immobile adibito ad abitazione principale andato distrutto. Dalla documentazione e dal tenore del medesimo comma 1-*bis*, la copertura andrebbe rinvenuta sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, anche se il comma 6 dell'art. 3, relativo alla copertura finanziaria del medesimo articolo non cita espressamente il comma 1-*bis*;
- articolo 4, comma 1, lettera b) che prevede il ripristino degli immobili pubblici danneggiati. L'onere quantificato dalla relazione tecnica ha carattere complessivo, non ripartito sui singoli esercizi, né disaggregato ai fini dei diversi saldi. Tale quantificazione non risulta inoltre aggiornata a seguito dell'estensione della tipologia di immobili da ripristinare disposta dal Senato. La copertura è disposta a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1;
- articolo 14, comma 5-*bis*, che prevede la predisposizione da parte dei sindaci di piani di ricostruzione dei centri storici, con oneri a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1.

Infine, per quanto attiene all'articolo 3, comma 3 - che disciplina la garanzia concessa dallo Stato sui finanziamenti erogati a persone fisiche per la ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale, con oneri posti a carico dell'unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - la mancata quantificazione degli effetti finanziari sembra imputabile al carattere eventuale degli oneri medesimi.

Per quanto attiene all'articolo 9-*bis*, commi 6 e 7, che prevedono la predisposizione del Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici, alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche stabilita all'articolo 9-*bis*, comma 6. Non sono peraltro oggetto di quantificazione i predetti oneri né i risparmi a valere sui quali viene rinvenuta la relativa copertura.

Nel rinviare alle considerazioni svolte, con riferimento a ciascuna disposizione, nelle successive schede, si rileva l'opportunità di disporre di un aggiornamento della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari alla luce delle informazioni finora emerse sull'entità dei danni e delle misure di ripristino e ricostruzione che si rendono necessarie. Ciò consentirebbe di disporre di un quadro, il più possibile esaustivo, dell'impatto finanziario delle misure recate dal provvedimento e della relativa proiezione temporale, nei limiti in cui ciò si riveli possibile.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modalità di attuazione

Le norme dispongono:

- il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'emanazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri necessarie ad attuare il decreto-legge in esame, relativamente agli aspetti di carattere fiscale e finanziario (comma 1);
- la determinazione che le OPCM abbiano effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 i quali, sulla base dei dati risultanti, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado. Tali comuni sono identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3/2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009 (comma 2);
- che gli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione degli indennizzi per le attività produttive, di cui alla lettera f), possano riguardare anche beni localizzati al di fuori dei comuni come prima individuati, sempre che sussista un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (comma 3).

La **relazione tecnica** non prende in considerazione le norme.

Il Governo ha ribadito^[1] che l'ambito di applicazione della disposizione non appare suscettibile di ulteriori ampliamenti, stante l'espresso richiamo della norma al decreto n. 3/2009 del Commissario delegato, interpretazione peraltro suffragata da ulteriori elementi contenuti nell'articolo 1. In particolare, si fa riferimento all'elemento oggettivo costituito dall'intensità degli eventi sismici la cui verifica è già stata effettuata con il decreto ministeriale successivamente all'emanazione dell'OPCM^[2] e, dall'altro, alla circostanza che l'ampliamento dell'ambito di applicazione dei benefici, di cui all'articolo 3, a comuni non compresi nel predetto elenco è stato previsto con apposita deroga normativa e, comunque, è condizionato alla sussistenza di specifici requisiti (materialità del danno e nesso di causalità).

Al riguardo, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3, è opportuno che il Governo chiarisca se, allo stato degli elementi informativi finora emersi, risulti confermata la delimitazione del territorio oggetto degli interventi e la conseguente incidenza sulla determinazione degli oneri riferiti al provvedimento in esame.

ARTICOLO 1-*bis*

Norme tecniche per le costruzioni

Normativa vigente. Il comma 1-*septies* del DL 207/2008 (Proroga termini) ha modificato il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 248/2007, prorogando dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni, introdotte dal comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136[3]. In tale ambito l'articolo 5, comma 1-*bis* del DL 5/2009 (Sostegno aziende in crisi), anticipa invece la fine del regime transitorio per le norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C al 30 giugno 2009.

Le norme riportano la scadenza della proroga relativa alle disposizioni transitorie al 30 giugno 2009, abrogando conseguentemente il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del DL 5/2009, recante disposizione divenuta superflua.

Le norme, inserite durante l'esame in prima lettura, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che della nuova disciplina tecnica, di cui viene anticipato il termine di entrata in vigore, si sia tenuto conto nella quantificazione degli oneri relativi alla progettazione e alla realizzazione delle opere di ricostruzione di cui al presente provvedimento.

ARTICOLO 2

Apprestamento urgente di abitazioni

Le norme disciplinano la realizzazione urgente di abitazioni per la sistemazione delle persone le cui abitazioni sono andate distrutte o dichiarate inagibili.

In particolare, le norme:

- affidano al Commissario delegato la progettazione e la realizzazione, nei comuni individuati all'articolo 1, di moduli abitativi e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi per la sollecita sistemazione delle persone prive di altra sistemazione nei comuni suddetti o in quelli limitrofi. Il Commissario delegato individua le caratteristiche dei suddetti moduli e approva, previo parere di un'apposita conferenza di servizi, il relativo piano di interventi (commi 1-3);
- prevedono l'intesa tra il Commissario delegato, il Presidente della Regione Abruzzo e i sindaci dei comuni interessati per la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esame e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate (comma 4);

- dispongono che l'approvazione della localizzazione, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisca variante degli stessi e produca l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione; (comma 5);
- attribuiscono al Commissario delegato il compito di redigere lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli relativamente alle occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata in considerazione delle destinazioni urbanistiche antecedenti al 6 aprile 2009, regolando altresì l'eventualità di utilizzare un bene in assenza di un titolo ablatorio valido (commi 6 e 8);
- snelliscono le procedure per l'affidamento degli interventi, consentendo inoltre il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento (comma 9);
- autorizzano il Commissario delegato a reperire alloggi per le persone sgomberate per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, a valere sulle risorse previste dal successivo articolo 7, comma 1. Il Commissario assicura l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso (comma 10);
- attribuiscono al sindaco del comune interessato l'assegnazione degli alloggi e la definizione delle modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari (comma 11);
- prevedono che, al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale e la riduzione degli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni possano autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale, a condizione che i relativi interventi consentano l'immediato riutilizzo. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, saranno disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi concessi (comma 11-*bis*);
- dispongono la nomina tramite DPCM di quattro vice commissari, a valere sulle risorse previste dal predetto articolo 7, comma 1 (comma 12);
- attribuiscono ai comuni, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia nelle materie di competenza, la ripianificazione comunale, definendo le linee di indirizzo strategico in considerazione degli insediamenti abitativi realizzati di cui al comma 1 (comma 12-*bis*);

- autorizzano la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni per l'anno 2010 per le finalità del presente articolo, fatte salve quelle previste dai commi 10 e 12 (comma 13).

Il riferimento al comma 12 è stato inserito durante l'esame in prima lettura al Senato a seguito della richiesta della 5ª Commissione Bilancio di valutare l'inserimento nel testo dell'esclusione esplicita degli oneri derivanti dalla previsione dei quattro Vicecommissari da quelli previsti per la realizzazione dei moduli abitativi, su cui il Governo ha concordato[4].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Maggiori spese									
Realizzazione di moduli abitativi (Ipotesi 400 mln. nel 2009 e 300 mln. nel 2010)	400	300	0	400	300	0	400	300	0

La **relazione tecnica** riporta che la Protezione civile ha indicato, per quantificare il tetto di spesa, un costo complessivo dei moduli abitativi, per 15.000 persone attualmente sfollate, pari a circa 700 milioni di euro, considerato che ogni modulo per 3.000 abitanti costa circa 120 milioni di euro, ivi incluse le spese per l'occupazione ed espropriazione delle aree e quelle di urbanizzazione. A tal fine si autorizza una spesa di 400 milioni per l'anno 2009 e di 300 milioni per l'anno 2010 nella considerazione che la spesa di tali moduli verrà sostenuta secondo la predetta ripartizione.

Il Governo ha rinviato[5] al rapporto predisposto dal Dipartimento della Protezione civile per quanto concerne l'entità delle persone sfollate. Relativamente alle spese di progettazione, che sono da considerare incluse nell'onere stimato, fa presente che, trattandosi sostanzialmente di prefabbricati, le attività di progettazione risultano essere semplificate e generalizzate.

Per quanto riguarda le indennità di occupazione ed esproprio, le stesse rientrano, comunque, nel tetto di spesa previsto, considerando, in ogni caso, che qualsiasi futura determinazione del Commissario delegato non potrà che tener conto dei parametri previsti a tal fine a legislatura vigente.

Infine, quanto alle spese per l'utilizzo delle utenze domestiche, nel rinviare nuovamente al Dipartimento della Protezione civile, fa presente che la disposizione è volta a risolvere il problema della sistemazione alloggiativa e che con i successivi provvedimenti attuativi sarà possibile valutare la possibilità di ricomprendere tali oneri nell'ambito delle risorse stanziato, alla luce del quadro finanziario complessivo.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che dalla quantificazione degli oneri relativi alla predisposizione dei moduli abitativi, contenuta nella Relazione tecnica, si desume una cifra minore rispetto alla cifra stanziata dal comma 13.

L'ipotesi che un modulo abitativo per 3.000 abitanti costi circa 120 milioni di euro implica che per le 15.000 persone indicate sia necessaria la realizzazione di 5 moduli abitativi, con una spesa complessiva di circa 600 milioni di euro ($15.000 \text{ persone} / 3.000 = 5 \times 120 \text{ milioni}$).

Appaiono pertanto opportuni chiarimenti da parte del Governo sulla destinazione dei 100 milioni eccedenti, visto che la stessa RT specifica che nella cifra stanziata sono incluse le spese per l'occupazione, l'espropriazione delle aree e le opere di urbanizzazione.

La relazione tecnica non riporta invece informazioni circa gli elementi alla base della determinazione dell'onere per ciascun modulo abitativo né quelli per la quantificazione del numero delle persone sfollate che, in base a quanto riferito dal sito *web* della Protezione civile, ammontano a 64.391 unità, di cui 31.422 alloggiate in 170 tendopoli composte da 5.584 tende^[6]. Sul punto sono necessari chiarimenti da parte del Governo.

Va altresì rilevato che, al fine di verificare la congruità dell'onere stimato, andrebbero forniti elementi volti a suffragarne la proiezione temporale, di carattere biennale, rispetto alle spese effettivamente da sostenere per le finalità previste dall'articolo in esame.

Con riferimento alla concessione di contributi sino a 10.000 euro, si segnala che la norma, inserita durante l'esame in prima lettura, non è corredata di relazione tecnica. Appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa l'impatto finanziario della stessa al fine di verificare la congruità delle relative coperture, tenendo conto del complesso degli oneri derivanti da disposizioni contenute nel provvedimento, finanziate a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Con riferimento alla concessione di contributi sino a 2.500 euro per la riparazione di parti comuni dei condomini, è opportuna una conferma circa la riferibilità anche di tali oneri – per i quali manca una espressa quantificazione – all'articolo 14, comma 1.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha presentato una relazione tecnica all'articolo 14 che precisa come le risorse individuate al comma 1 siano "destinate anche alla copertura dei contributi e degli indennizzi di cui all'articolo 2, comma 11-*bis*".

Con riferimento agli oneri relativi al reperimento degli alloggi per le persone sgomberate e al relativo corrispettivo d'uso nonché per gli oneri attinenti alla nomina dei quattro vicecommissari (commi 10 e 12), ambedue a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1 (580 milioni per l'anno 2009 da trasferire sul Fondo per la Protezione civile), si segnala che la relazione tecnica non prende in considerazione le norme. Appare pertanto opportuno che il Governo chiarisca l'onere imputabile a ciascuna delle indicate misure, precisando se l'attuazione delle stesse sia compatibile con la realizzazione dei programmi ai quali è destinata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la norma, all'articolo 2, comma 11-*bis*, nel riconoscere ai sindaci dei comuni interessati dalle disposizioni del presente decreto la possibilità di autorizzare la concessione di contributi per la riparazione dei danni di lieve entità, prevede che agli oneri derivanti dai suddetti interventi si provveda nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1. A tale proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca che l'inciso "nel limite massimo delle risorse" debba intendersi più propriamente "nell'ambito" delle suddette risorse. Tale chiarimento appare necessario dal momento che l'articolo 14, comma 1, il quale prevede lo stanziamento di un importo, compreso tra i 2.000 e i 4.000 milioni di euro, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, per il periodo di programmazione 2007-2013, destina le suddette risorse, in via più generale, anche agli interventi di ricostruzione e alle altre misure di cui al presente decreto.

In merito al comma 13 dello stesso articolo, si segnala, dal punto di vista formale, sembrerebbero doversi ritenere escluse dall'autorizzazione di spesa, non solo le disposizioni di cui ai commi 10 e 12, come previsto dal testo approvato dal Senato, ma anche il comma 11-*bis*, in quanto dotato di una autonoma copertura. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 3

Contributi per la ricostruzione ed indennizzi per le imprese

Le norme, nel testo originario, prevedono, in favore dei soggetti colpiti dal sisma, provvidenze in termini di contributi, indennizzi e finanziamenti agevolati, le cui disposizioni attuative sono demandate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento, ad ordinanze del Presidente

del Consiglio dei Ministri. Con riguardo all'ambito applicativo, gli interventi, ad eccezione degli indennizzi alle attività produttive per i danni economici subiti a seguito del sisma, possono riguardare anche beni situati al di fuori dei territori dei comuni identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, purché sussista un nesso di causalità tra danno subito ed evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (*comma 2*).

In particolare, le norme, al *comma 1*, dispongono:

- a) la concessione di contributi, anche sotto forma di crediti d'imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili o per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale, dichiarata distrutta o inagibile;
- b) l'intervento di Fintecna S.p.a., o di una sua controllata, su richiesta del soggetto che richiede il finanziamento, al fine di assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento agevolato, di cui al punto a) e nella gestione del rapporto contrattuale. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2009 al 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna S.p.a. ed il MEF (*comma 3, ultimo periodo*);
- c) il subentro dello Stato, a richiesta del debitore non moroso, per un importo non inferiore al contributo di cui alla *lettera a)*, nel pagamento dei mutui preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti. E' prevista la contestuale cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili a Fintecna sulla base di un prezzo di cessione fissato dall'Agenzia del territorio. Il ricavato della cessione è portato a riduzione del debito residuale nel quale subentra lo Stato;
- d) l'esenzione da ogni tributo, esclusa l'IIVA, e diritto sugli atti e le operazioni di cui alla *lettera a)* ed alla *lettera c)*, con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;
- e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d'imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e degli immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili;
- f) la concessione di indennizzi alle attività produttive che abbiano subito danni economici a causa degli eventi sismici;
- g) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte ed il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali;
- h) la concessione di indennizzi per danni ai beni mobili anche non registrati;
- i) la concessione di indennizzi per danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
- j) la non rilevanza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Le norme dispongono inoltre (*comma 3*) che per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui al *comma 1, lettera a)* dell'articolo in esame, le banche operanti nei territori interessati^[7] possano assumere finanziamenti fino ad un importo massimo di 2 miliardi di euro presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge n. 269 del 2003, per la concessione di finanziamenti, assistiti dalla garanzia dello Stato, in favore di persone fisiche per la ricostruzione e la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive delle abitazioni principali distrutte. La garanzia è concessa con decreti dirigenziali dal MEF per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie connesse ai rapporti di finanziamento assunti dalle persone fisiche cui è concesso il credito e rimane in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con i medesimi decreti dirigenziali sono stabilite le modalità di concessione della garanzia e le caratteristiche degli interventi finanziabili. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa si provvede mediante ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Il *comma 6* prevede che, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, con esclusione della lettera b)^[8], e al comma 2, riguardante l'ambito soggettivo delle provvidenze, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, siano autorizzati i seguenti stanziamenti di spesa annui dal 2010 al 2032.

<i>(milioni di euro)</i>	
Anni	Stanziamiento annuo
2010	88,5
2011	177,0
2012	265,5
2013	295,0
2014	295,0
2015	240,3
2016	185,6
2017	130,9
2018-2029	112,7
2030	78,9
2031	45,1
2032	11,3

Si segnala che l'articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame, alla cui scheda si rinvia per un esame più dettagliato, dispone che, al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure, il Cipe destini a tali interventi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le assegnazioni già disposte, la quota annuale per un importo non inferiore a 2 miliardi e non superiore a 4 miliardi nell'ambito della dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico a sostegno dell'economia reale^[9], nonché un importo pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture^[10].

Il Senato ha introdotto alcune modifiche, in larga parte riferite al *comma 1* [11]. In particolare:

- ha precisato che i contributi e gli indennizzi di cui al *comma 1* debbono intendersi al netto di eventuali risarcimenti assicurativi;
- ha integralmente sostituito la *lettera a)* del primo comma, prevedendo la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità di credito d'imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. L'opzione tra contributo diretto, credito d'imposta o finanziamento agevolato è su base volontaria. Il contributo è comunque determinato in modo da coprire integralmente le spese necessarie per la riparazione, ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente[12];
- analogamente ha disposto che il contributo per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi dall'abitazione principale e di immobili ad uso non abitativo, di cui *alla lettera e) del comma 1*, sia concesso anche in caso di danneggiamento dell'immobile, indipendentemente dalla dichiarazione di inagibilità;
- ha integralmente sostituito la *lettera c) del comma 1*, riguardante il subentro dello Stato nel debito residuo garantito da immobili adibiti ad abitazioni principali andate distrutte, introducendo norme di maggior dettaglio (*comma 1-bis*). Le nuove disposizioni prevedono che, ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito d'imposta previsti dall'articolo in esame, lo Stato, su richiesta del soggetto debitore non moroso, subentri per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti a prime abitazioni andati distrutti, con la contestuale cessione a Fintecna dei diritti di proprietà su tali immobili. Il prezzo di cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, è versato alla banca erogatrice del finanziamento a parziale estinzione del debito ed a scomputo del debito residuo nel quale subentra lo Stato. Gli oneri connessi a tale subentro sono coperti a valere sulle risorse stanziare dal *comma 6* dell'articolo in esame. Per l'attuazione delle disposizioni si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna e MEF di cui al *comma 3*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame i Comuni possono riacquistare da Fintecna i diritti di proprietà delle aree oggetto di cessione, non ancora edificate, al medesimo prezzo corrisposto dalla società, maggiorato degli interessi legali.

Il Senato ha, inoltre, introdotto disposizioni volte a: disciplinare la gestione dei contributi concessi per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali; vincolare l'erogazione a saldo dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli edifici alla presentazione della documentazione che attesti il rispetto delle norme tecniche in materia di costruzioni di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 136 del 2004; estendere gli indennizzi per danni, di cui al comma 1, lettera i), alle strutture adibite ad attività culturali; prevedere la trascrizione della

concessione del contributo o dell'agevolazione nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti del decreto legge, riferito al testo originario, assegna alle disposizioni i seguenti effetti finanziari^[13], che non risultano modificati a seguito degli emendamenti approvati dal Senato.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
Maggiori spese c/c	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
comma 1-a) e comma 2*		33,8	67,6		33,8	67,6		33,8	67,6
comma 1-e) e comma 2*		54,7	109,4		54,7	109,4		54,7	109,4
Maggiori spese correnti									
comma 1-b)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

* Si ricorda che, ai fini della contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, i crediti di imposta sono generalmente classificati, diversamente da quanto risulta nel prospetto riprodotto, come maggiori spese ai fini del saldo netto e come minori entrate tributarie ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Si segnala che da un successivo prospetto riassuntivo degli effetti del provvedimento, fornito dal Governo nel corso dell'esame al Senato, risulta che la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle misure di cui al comma 1, lettere *c), f), g), h)* ed *i)*, è rinviata alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del provvedimento.

La relazione tecnica al testo originario precisa preliminarmente che, per quanto riguarda la concessione di contributi e di indennizzi, alle relative esigenze si farà fronte nell'ambito del tetto di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, che fissa un intervallo di spesa, da 2 a 4 miliardi di euro, nell'ambito del quale il CIPE, sulla base dei dati resisi disponibili sulle effettive esigenze di recupero e ricostruzione, individuerà l'importo necessario e predisporrà la relativa tempistica delle erogazioni, in conformità con l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

La relazione fornisce, inoltre, i seguenti elementi di quantificazione.

A) Contributi, sotto forma di credito d'imposta, per la ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione principale (comma 1, lettere a)) e di immobili diversi dall'abitazione principale o adibiti ad uso non abitativo (comma 1, lettere e)) : ai fini

della stima si ipotizza che il credito d'imposta trovi sempre capienza nell'imposta del beneficiario e che tale credito sia ripartibile in 20 quote annue costanti per i contributi di cui alla *lettera a)* ed in 5 quote annue costanti per quelli di cui alla *lettera b)*. Gli effetti di **perdita di gettito per cassa** derivanti dalle disposizioni sono stimati come segue.

(Milioni di euro)

Minori entrate	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IRPEF lettera a)	33,8	67,6	101,4	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7
IRPEF-IRES lettera e)	54,7	109,4	164,1	182,3	182,3	127,6	72,9	18,2	0
TOTALE	88,5	177,0	265,5	295,0	295,0	240,3	185,6	130,9	112,7

Negli anni dal 2019 al 2029 le minori entrate, per effetto della fruizione dei crediti d'imposta, sono stimate ammontare complessivamente a 112,7 milioni di euro, nel 2030 a 78,9 milioni di euro, nel 2031 a 45,1 milioni di euro e nel 2032 a 11,3 milioni di euro.

La quantificazione si basa sulle stime del Dipartimento della Protezione civile riguardanti i risultati delle verifiche tecniche sugli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo. Da tali stime risulta che gli immobili ad uso abitativo danneggiati sono circa 25.000. La RT ipotizza, in via prudenziale, che si tratti di tutti immobili adibiti ad abitazione principale.

Ipotizzando, inoltre, che per 10.000 di tali immobili si scelga di accedere al contributo diretto erogato dalla Protezione civile, il numero degli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali si potrà accedere al contributo in forma di credito d'imposta previsto dal comma 1, lettera a) è stimato in **15.000**.

Il numero delle unità immobiliari ad uso non abitativo, suscettibili di accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, lettera e), è stimato in **11.400 unità**. La stima si basa sui dati dell'Agenzia del Territorio e del Dipartimento delle finanze^[14] sul complessivo patrimonio immobiliare della provincia dell'Aquila, da cui risultano 417.000 immobili, di cui il 5,5 per cento appartenente a categorie catastali diverse dall'uso abitativo e sull'ipotesi che il 50 per cento di tali immobili sia stato danneggiato dal sisma ($417.000 * 5,5\% * 50\%$).

Poiché le norme rinviano alle ordinanze attuative la fissazione dell'ammontare unitario dei contributi erogati sotto forma di credito d'imposta, la RT ipotizza che tale ammontare sia pari a 150.000 euro per le abitazioni principali ed a 80.000 euro per gli immobili ad uso non abitativo. Pertanto, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta erogabili è stimato in 3.162 milioni di euro, così ripartiti:

- credito d'imposta per abitazioni principali (lettera a): 2.250 milioni di euro ($150.000 * 15.000$);
- credito d'imposta per immobili adibiti ad uso non abitativo (lett. e): 912 milioni di euro ($80.000 * 11.400$).

Con riferimento alla distribuzione temporale delle spese che danno diritto al credito, la RT ipotizza che esse vengano effettuate dai soggetti interessati secondo la seguente modulazione:

Anni	Abitazioni principali		Altri immobili	
	%	Importo	%	Importo
2009	30	675	30	274
2010	30	675	30	274
2011	30	675	30	274

Anni	Abitazioni principali		Altri immobili	
2012	10	225	10	91
Totale	100	2.250	100	913

Considerando che il credito d'imposta per le spese effettuate annualmente si ripartisce in 20 quote costanti nel caso di interventi sulle abitazioni principali ed in 5 quote costanti nel caso di interventi sugli altri immobili privati, le minori entrate per la concessione del credito d'imposta si determinano, per competenza, dal 2009 al 2031.

Per cassa, le minori entrate si determinano dal 2010 al 2032 negli importi annuali previsti dal comma 6 dell'articolo in esame (*cf. supra*). Rispetto alle stime di competenza, le stime di cassa presentano i medesimi importi annuali con lo sfasamento di un anno, in quanto la relazione tecnica sembra ipotizzare che la fruizione del credito interessi i soli versamenti a saldo delle imposte e non rilevi ai fini dei versamenti in acconto.

- B) Esenzione da ogni tributo e diritto degli atti e delle operazioni relativi al finanziamento ed all'acquisto delle abitazioni (comma 1, lettera d):** la relazione tecnica afferma che la norma in esame configura una rinuncia da parte dell'erario ad un maggior gettito;
- C) Detassazione dei contributi erogati (comma 1, lettera l):** la relazione tecnica afferma che, anche in questo caso la norma comporta esclusivamente una rinuncia da parte dell'erario ad un maggior gettito.

Con riguardo alle modifiche introdotte al Senato, risultano corredate di relazione tecnica le sole modifiche concernenti le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) ed e), riguardanti l'erogazione dei contributi per il risarcimento degli immobili privati, inserite in seguito all'approvazione di un emendamento del Governo. Tale relazione tecnica, di corredo all'emendamento[15], afferma che, nella relazione tecnica iniziale, la stima degli immobili distrutti o dichiarati inagibili suscettibili di accedere ai contributi è stata condotta in riferimento a tutti gli immobili situati nella provincia dell'Aquila, pari a 417.000 unità. Dalla stima derivano complessivamente 26.400 immobili privati che accederebbero al credito d'imposta, di cui 15.000 abitazioni principali, su un totale di 25.000[16], e 11.400 abitazioni secondarie o immobili ad uso non abitativo, per un onere complessivo di 3.162 milioni di euro.

La relazione rileva, altresì, che, in base ai risultati delle verifiche di agibilità già condotte dal Dipartimento della Protezione civile, che hanno riguardato 27.250 edifici privati, corrispondenti a 43.600 unità immobiliari, pari a circa il 60 per cento del complessivo patrimonio immobiliare privato da sottoporre a verifica, emerge una percentuale di inagibilità di circa il 30 per cento[17]. Si ipotizza che la percentuale relativa all'intero patrimonio immobiliare privato da sottoporre a verifica, pari a circa 45.000 edifici, corrispondenti a circa 72.000 unità immobiliari private, si collochi al 32 per cento, tenuto conto del fatto che non sono stati ancora sottoposti a verifica gli immobili del centro storico di L'Aquila e di alcuni piccoli centri quasi completamente distrutti.

Agli immobili inagibili occorre aggiungere le abitazioni temporaneamente o parzialmente inagibili, che necessitano di interventi di riparazione per divenire agibili, la cui incidenza è stimata, sulla base delle verifiche condotte, al 17,4 per cento.

Estendendo i parametri desunti dalle verifiche condotte all'intero patrimonio immobiliare privato interessato, si ottengono le seguenti stime:

Totale unità immobiliari private	72.000
Unità immobiliari inagibili (32%*72.000)	23.040
Unità immobiliari inagibili ad uso non abitativo (23.040*5,5%)	1.267
Unità immobiliari inagibili ad uso abitativo (23.040 -1.267)	21.773
Unità immobiliari danneggiate (72.000*17,4%)	12.528
Unità immobiliari danneggiate ad uso non abitativo(12.528*5,5%)	689
Unità immobiliari danneggiate ad uso abitativo (12.528-689)	11.838

La relazione tecnica afferma pertanto che dai dati esposti risulta che **il numero degli immobili da ricostruire, destinati ad abitazione principale è inferiore alle stime iniziali** e che il costo degli interventi di riparazione, seppure importanti, sarà in molti casi inferiore alla quota unitaria di 150.000 euro originariamente prevista. Tali dati consentono, quindi, “la redistribuzione dello stanziamento complessivo destinato al risarcimento degli immobili privati, proporzionato al danno ed alla consistenza del singolo immobile tale da consentire la copertura completa”.

Si segnala, infine, che, nel corso del dibattito al Senato, in risposta ad alcune osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio, il Governo ha presentato note informative contenenti chiarimenti e specificazioni ulteriori rispetto alle informazioni fornita nella relazione tecnica al disegno di legge iniziale. In particolare, la documentazione presentata:

- in riferimento al comma 1, lettere a) ed e), ha chiarito[18] che gli ammontari del credito d'imposta in cifra fissa, rispettivamente di 150.000 ed 80.000 euro, sono stati ipotizzati ai fini della stima e rappresentano un importo medio di spesa per gli interventi di ricostruzione o riparazione. Ha affermato, inoltre, che si è ipotizzata la piena capienza del credito d'imposta nell'imposta dovuta dal beneficiario;
- in riferimento al comma 3, in materia di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi dalle banche a persone fisiche per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di abitazioni sostitutive, ha altresì precisato[19] che il maggior onere che deriverebbe dall'eventuale escussione della garanzia potrebbe essere compensato da minori oneri per lo Stato in termini di crediti d'imposta e di contributi da concedere. In ogni caso, alla copertura di eventuali oneri si farà fronte mediante prelevamento dalle spese obbligatorie e d'ordine;
- in merito alla quantificazione dell'onere di cui al comma 6, ascrivibile alle altre misure dell'articolo 3, diverse dai contributi concessi nella forma di credito d'imposta, non quantificato dalla relazione tecnica, ha precisato che tali misure saranno disciplinate con provvedimenti attuativi e le relative occorrenze troveranno copertura nel limite delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1. In

proposito, nel corso del dibattito presso la Commissione Bilancio del Senato[20], il rappresentante del Governo ha precisato che il Fondo per il sostegno all'economia reale ed il Fondo infrastrutture presentano le necessaria disponibilità di risorse, in quanto il CIPE ha assegnato, per il periodo 2009-2015, rispettivamente, al primo Fondo 9,53 miliardi di euro, di cui 7,5 non impegnati, ed al secondo risorse per 12,35 miliardi di euro, di cui risultano non impegnati 7,4 miliardi.

Al riguardo andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti dal Governo in merito agli elementi di quantificazione proposti, riguardanti gli oneri recati dalle disposizioni in esame.

In particolare:

- A) **oneri per la concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, per la riparazione e ricostruzione del patrimonio abitativo privato di cui al comma 1, lettere a) ed e)**

La relazione tecnica di corredo all'emendamento governativo si limita ad indicare le nuove stime, risultanti dalle verifiche già condotte, concernenti la platea degli immobili privati in relazione ai quali è consentita la fruizione del credito d'imposta, al fine di dimostrare che la minore consistenza numerica di abitazioni principali da ricostruire, derivante dalla stima aggiornata, possa compensare, ai fini della capienza delle complessive occorrenze finanziarie stimate inizialmente, il riconoscimento dell'integrale risarcimento dei danni subiti da tali immobili e l'estensione dell'agevolazione anche agli immobili privati temporaneamente o parzialmente inagibili. Non risultano modificati né l'ammontare annuo, né l'ambito temporale degli oneri inizialmente previsti. Appare, quindi, opportuno che il Governo fornisca più esaurienti elementi di quantificazione al fine di meglio suffragare l'invarianza dell'onere inizialmente stimato, sia nel suo ammontare complessivo che nella sua modulazione temporale. Va considerato, altresì, che la quantificazione iniziale di tali oneri si fondava su alcune ipotesi adottate dalla relazione tecnica iniziale, la cui validità dovrebbe essere oggetto di una più attenta valutazione alla luce delle modifiche successivamente introdotte.

Si consideri, a titolo esemplificativo, l'ipotesi adottata nella relazione tecnica iniziale circa la realizzazione in quattro anni, dal 2009 al 2012, della spesa complessiva stimata. Tale ipotesi influisce sulla ripartizione temporale dell'onere complessivo. Dal momento che tale spesa ora includerebbe anche interventi di riparazione di minore impegno, volti a rimuovere situazioni di temporanea o parziale inagibilità, che interesserebbero circa 12.528 unità immobiliari, può ragionevolmente supporre che almeno tale tipologia di interventi possa essere realizzata in tempi

più ristretti. Tale circostanza lascia supporre, a parità di onere complessivo, una maggiore concentrazione della spesa nei primi esercizi.

Dovrebbe, inoltre, chiarirsi se la misura del contributo medio unitario ipotizzata dalla relazione tecnica per la riparazione o la ricostruzione delle abitazioni principali distrutte o inagibili possa considerarsi valida, sia alla luce del riconoscimento dell'integrale ristoro del danno subito, sia alla luce dei risultati delle verifiche di agibilità sinora effettuate dalla protezione civile, con riguardo all'intensità dei danni effettivamente subiti dagli immobili verificati.

In merito ai dati proposti dalla relazione tecnica di corredo all'emendamento, appare inoltre opportuno chiarire l'origine e la natura del dato riguardante l'intero patrimonio immobiliare interessato, pari a 72.000 unità immobiliari, utilizzato a base delle proiezioni dei parametri risultanti dalle verifiche condotte, con particolare riguardo al suo ambito territoriale. Ciò al fine di valutarne l'eshaustività rispetto all'ambito applicativo degli interventi previsto dalle norme. Queste, infatti, al comma 3 dell'articolo 1, prevedono una specifica deroga territoriale per le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, in presenza di un nesso di causalità diretto tra danno subito ed evento sismico.

Ulteriori elementi informativi andrebbero parimenti acquisiti in merito alla percentuale definitiva di inagibilità degli immobili oggetto del contributo, percentuale stimata nella relazione tecnica al 32 per cento.

B) oneri per la concessione dei restanti contributi ed indennizzi recati dal comma 1 e 1-bis

La documentazione tecnica fornita dal Governo non contiene elementi di quantificazione in merito agli oneri ascrivibili a tali interventi. Il comma 6 dell'articolo in esame ne individua la copertura nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, che destina a tali finalità disponibilità di ammontare complessivo compreso tra i 2 ed i 4 miliardi di euro. Il Governo, nelle note di chiarimento trasmesse al Senato, precisa che si tratta di una stima di massima dettata da valutazioni di carattere prudenziale.

Sul punto appare opportuno che il Governo confermi se gravino sulle disponibilità di cui all'articolo 14, comma 1, anche le occorrenze per l'erogazione in forma diretta dei contributi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili adibiti ad abitazione principale, nonché delle abitazioni diverse da quelle adibite ad abitazione principale e degli immobili ad uso non abitativo. Per tali contributi,

infatti, le norme prevedono l'erogazione in forma di credito di imposta come una possibile modalità applicativa, esercitabile su base volontaria con riguardo ai contributi per l'abitazione principale.

In caso di conferma andrebbe, inoltre, parimenti confermata la validità dell'ipotesi, contenuta nella relazione tecnica originaria, di una percentuale di opzione del 40 per cento per l'erogazione diretta dei contributi per l'abitazione principale. Ove tale percentuale fosse valida, sulla base dei parametri stimati nella relazione tecnica iniziale, la spesa per l'erogazione del contributo in forma diretta ammonterebbe ad 1,5 miliardi di euro (10.000*150.000).

Occorre osservare che ove tale percentuale si rivelasse nella fase attuativa superiore a quella adottata in via previsionale, a seguito di diverse valutazioni di convenienza da parte dei soggetti interessati, si ridurrebbe per pari importo l'onere complessivamente stimato per i contributi erogati sotto forma di credito d'imposta, ma si determinerebbe una concentrazione degli esborsi nei primi esercizi del periodo di riferimento, considerati i tempi presumibilmente più ristretti di erogazione del contributo in forma diretta.

In merito alle disposizioni riguardanti il subentro dello Stato nel debito residuo derivante da rapporti di finanziamento garantiti da abitazioni principali distrutte dal sisma (comma 1-bis), andrebbe chiarito se, nell'ipotesi di riacquisto da parte dei comuni delle aree acquisite da Fintecna entro il 2010, tale spesa per investimenti debba o meno considerarsi esclusa dal patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera o) del provvedimento in esame.

Andrebbero, infine, acquisiti chiarimenti sulla disposizione, introdotta al Senato, che estende alle strutture adibite ad attività culturali la concessione di indennizzi per i danni subiti dal sisma, al fine di precisare se la stessa estende la portata applicata dalla norma e se ne derivino effetti apprezzabili sulla quantificazione degli oneri.

C) oneri per la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi a persone fisiche di cui al comma 3

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi con riguardo all'ordine di grandezza dell'eventuale onere derivante dalla escussione della garanzia.

Circa l'eventualità di escussione della garanzia, si ricorda che la medesima è concessa per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti di mutuo bancario per l'acquisto o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche.

ARTICOLO 4, comma 1, lettera a)

Trasferimenti di immobili alla regione Abruzzo

La norma dispone il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili non più utilizzabili o non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, che non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica afferma che la norma comporta una rinuncia a maggior gettito.

Al riguardo si osserva che appare necessario che sia chiarito su quali soggetti amministrativi graveranno gli oneri per gli eventuali interventi da operare sugli immobili trasferiti al fine di renderli idonei agli usi cui saranno adibiti da parte della regione Abruzzo e dei relativi comuni. In particolare, andrebbe chiarito se di tali oneri si sia eventualmente tenuto conto nell'ambito delle risorse quantificate con riferimento alla successiva lettera b), riguardo al piano di interventi urgenti per il ripristino della funzionalità degli immobili pubblici.

ARTICOLO 4, comma 1, lettera b) e comma 9

Disposizioni per il ripristino degli edifici pubblici danneggiati

La norma prevede che siano definite le modalità di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico[21]. All'attuazione della norma in esame si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1[22].

Il Senato ha incluso, tra le strutture edilizie al cui ripristino sono destinate le risorse, gli immobili adibiti all'uso scolastico e l'Accademia internazionale per le arti e la scienza dell'immagine di L'Aquila[23].

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non evidenzia alcun effetto sui saldi di finanza pubblica né con riferimento alla norma in esame, né con riferimento alle disposizioni di copertura (art. 14, comma 1).

La relazione tecnica quantifica il fabbisogno complessivo, secondo le stime dei Ministeri competenti, in circa 185 mln di euro, di cui circa 97 mln di competenza del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, circa 85 mln di euro per edifici universitari e circa 3 mln per il Conservatorio dell'Aquila.

La copertura finanziaria del fabbisogno è posta, ai sensi del successivo comma 9, a carico delle risorse indicate nell'articolo 14, comma 1, che comunque presenta disponibilità, secondo la stessa RT. Ove si rendessero eventualmente necessarie ulteriori risorse a fronte di esigenze non ancora stimate, potranno utilizzarsi le entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale di cui all'art. 14, comma 4.

Nella nota dell'8 maggio 2008, depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, viene ribadito che il fabbisogno indicato nella relazione tecnica include tutte le necessità finanziarie evidenziate al momento della stesura del provvedimento, pertanto anche quelle relative alle caserme e agli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici di interesse storico-artistico, non espressamente menzionati dalla relazione tecnica.

Al riguardo, si osserva che non si dispone degli elementi necessari per sottoporre a verifica la quantificazione complessiva operata, il cui carattere esaustivo rispetto alle esigenze rilevate alla data di entrata in vigore del provvedimento è comunque ribadito dalla nota integrativa del Governo. In proposito andrebbero forniti gli elementi su cui si fonda tale stima e andrebbe inoltre chiarito se la quantificazione vada aggiornata a seguito di ulteriori esigenze emerse dopo l'entrata in vigore del decreto-legge. L'esigenza di tale aggiornamento sembra, in particolare, emergere dalle modifiche apportate dal Senato, che hanno inserito ulteriori strutture immobiliari fra quelle alla cui ricostruzione sono finalizzate le risorse.

Per quanto attiene al riferimento, contenuto nella sola RT, alla copertura di eventuali ulteriori esigenze non ancora stimate mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 14, comma 4 (lotta all'evasione fiscale), non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le maggiori occorrenze e le relative coperture siano definite da un futuro provvedimento legislativo.

ARTICOLO 4, comma 3

Investimenti in infrastrutture viarie e ferroviarie

La norma dispone la destinazione ad interventi sulle reti viarie e ferroviarie, funzionali alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma, dei seguenti importi:

- fino a 200 mln di euro a valere sulle risorse stanziato per il 2009 per gli investimenti di ANAS Spa nell'ambito del relativo contratto di programma;
- fino a 100 mln di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per il medesimo esercizio, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa 2007-2011.

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti di finanza pubblica limitandosi a stabilire una finalizzazione di risorse già autorizzate.

Nella nota dell'8 maggio 2008, depositata dal Governo presso la Commissione bilancio del Senato, viene evidenziato che la diversa finalizzazione delle risorse, disposta dalla norma, non pregiudica precedenti investimenti in quanto:

- per quanto attiene all'ANAS Spa le risorse erano comunque destinate ad investimenti ancora da individuare;
- per quanto riguarda RFI Spa, la rimodulazione riguarderà interventi che, ancorché programmati, non hanno ancora trovato attuazione.

In ogni caso la determinazione della misura della quota di risorse, nei limiti di importo indicati dalla norma, che verranno destinati alla ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie in Abruzzo, è rimessa ad una valutazione complessiva secondo le priorità che verranno definite nei citati contratti di programma.

La Nota sottolinea inoltre che non emerge il rischio di un'eventuale accelerazione della spesa, in quanto le procedure di utilizzo delle risorse e le tipologie di lavori eseguibili rimangono invariate.

Nulla da osservare al riguardo, alla luce di quanto chiarito nella documentazione presentata al Senato.

ARTICOLO 4, commi 4 e 5

Edilizia e attività scolastiche

Normativa vigente: l'articolo 18 del D.L. n. 185 del 2008^[24], al comma 1, lettera *b*), prevede che il CIPE assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del d.l. 112/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

La legge n. 23 del 1996, recante norme per l'edilizia scolastica, all'articolo 4, dispone che, per gli interventi previsti, la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

L'articolo 1, comma 625, della legge finanziaria 2007 stabilisce che per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi.

L'art. 7-bis del d.l. 137/2008 prevede, tra l'altro, che al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) è destinato un

importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziare per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso. Dispone, inoltre, la revoca di economie comunque maturate, rivenienti da finanziamenti disposti a norma di legge, al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica per essere riassegnate per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico.

Le norme:

- riservano alla regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'art. 18 del D.L. 185/2008 assegnate al Fondo infrastrutture anche per la messa in sicurezza delle scuole e autorizza la regione medesima a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica anche con l'inserimento di nuove opere (comma 4);
- dispongono che le risorse per gli arredi scolastici disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo e autorizzano, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'art. 64, comma 6, del D.L. 112/2008[25], la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, 14,3 milioni per l'anno 2010 e 2,3 milioni per l'anno 2011 al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici (comma 5).

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Comma 5	19,4	14,3	2,3	19,4	14,3	2,3	19,4	14,3	2,3

La relazione tecnica così riassume i maggiori oneri derivanti dagli interventi previsti nel comma 5 dell'articolo in esame.

valori in euro

	2009	2010	2011
Sdoppiamento classi	3.750.733	7.501.465	0
Adattamento offerta formativa	9.900.000	0	0
Straordinario	1.382.400	0	0
Supplenze brevi	2.689.653	6.326.063	1.893.515
Laboratori integrativi	1.000.000	0	0
Rimborsi spese di viaggio	700.000	456.000	400.000
TOTALE	19.422.785	14.283.528	2.293.515

In particolare, la RT afferma che, a fronte dell'inagibilità di 60 edifici scolastici, si rende necessario ricollocare le classi in altri edifici con aule di limitata capienza mediante lo sdoppiamento di diverse classi. Di conseguenza, la relazione ipotizza la costituzione di 170 classi in più per l'anno scolastico 2009-2010.

Dal suddetto sdoppiamento deriverebbe un incremento del numero di ore di lezione che debbono essere assicurate, con conseguente incremento dell'organico di docenti e di personale ATA.

Sulla base del numero medio di docenti per classe attualmente registrato nella regione Abruzzo (rapporto docente/classe=1,80), la RT stima un aumento dell'organico pari a 306 docenti e 61 ATA. A tale incremento, sulla base di uno stipendio annuo medio pari a 32.275,83 euro per docente e a 22.554,00 euro per il personale ATA, corrisponderebbe, secondo la RT, un fabbisogno di euro 11.252.198 euro per l'anno scolastico 2009/2010. Tale fabbisogno, espresso in termini di anni finanziari, risulterebbe così ripartito:

<i>euro</i>			
	2009	2010	2011
Maggior fabbisogno	3.750.733	7.501.465	0

La relazione tecnica stima poi un maggior fabbisogno di 9.900.000 euro per l'anno 2009, calcolato sulla base di euro 900 per ciascuno dei circa 11.000 docenti della regione Abruzzo, a fronte di compensi accessori dei docenti per il necessario adattamento dell'offerta formativa al contesto materiale e psicologico degli alunni delle scuole interessate dal sisma.

<i>euro</i>			
	2009	2010	2011
Maggior fabbisogno	9.900.000	0	0

Vengono successivamente ipotizzate 8 ore di straordinario, per ciascuno dei mesi tra maggio e dicembre 2009, per il personale ATA, nella misura di uno ogni cinque sul totale dei circa 7.000 operanti nella regione Abruzzo, nonché per un dipendente su dieci dei 400 amministrativi dell'Ufficio scolastico regionale, con una spesa media di 15 euro per ciascuna ora di straordinario, così riepilogata dalla relazione tecnica:

<i>euro</i>			
2009	ATA	AMMINISTRAZIONE	TOTALE
	1.344.000	38.400	1.382.400

La relazione registra anche un incremento di supplenze brevi nella misura di 250 supplenti in più nell'anno scolastico 2009-2010 e di 88 nell'anno scolastico 2010-2011. A tale maggiore ricorso di supplenze brevi fa corrispondere il seguente incremento nel fabbisogno finanziario:

EURO

	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Maggior fabbisogno	8.068.958	2.840.273	
	2009	2010	2011
Maggior fabbisogno	2.689.653	6.326.063	1.893.515

Per approntare nuovi laboratori, la relazione tecnica stima una spesa pari ad 1.000.000 di euro per l'anno 2009, specificando che le relative attrezzature resterebbero patrimonio delle scuole che verranno ricostruite.

Il rimborso delle spese di viaggio che verranno affrontate dal personale delle sedi scolastiche della provincia dell'Aquila a seguito dell'inagibilità di numerose sedi, viene quantificato dalla relazione tecnica in euro 1,5 milioni nel triennio 2009-2011, così ripartiti:

EURO

	2009	2010	2011
Spese di viaggio	700.000	456.000	400.000

Nel corso del dibattito al Senato, in risposta ai rilievi emersi, il Governo ha presentato una nota^[26] contenente alcuni chiarimenti. In particolare:

- in riferimento al comma 4, il Governo ha segnalato che il nuovo impiego di risorse non determina un'accelerazione della spesa in quanto le procedure di utilizzo nonché le tipologie di lavori eseguibili rimarrebbero invariate;
- in riferimento al comma 5, primo periodo, nel rinviare al MIUR la valutazione sull'entità dei fabbisogni aggiuntivi per gli arredi scolastici, si afferma che le risorse disponibili sul capitolo 7156 dello stato di previsione dello stesso Ministero risultano pari ad euro 315.041;
- in riferimento al comma 5, secondo periodo - in merito alla compatibilità degli oneri derivanti da diritti soggettivi (essenzialmente stipendi) con la formulazione della copertura in termini di limite di spesa, ai parametri impiegati dalla RT per il computo degli oneri di spesa concernenti gli organici aggiuntivi delle istituzioni scolastiche conseguenti allo sdoppiamento delle classi, all'adeguamento dell'offerta formativa, alle dotazioni relative alle supplenze brevi, ai fabbisogni per laboratori integrativi e ai fabbisogni per rimborsi delle spese di viaggio del personale scolastico – il Governo ha fatto presente che i dati contenuti nella relazione tecnica, concernenti le iniziative da intraprendere per una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, non possono che costituire una stima di massima degli interventi da effettuare, considerato lo stato di emergenza e di urgenza sotteso

all'adozione del decreto legge in esame. Ha sottolineato, inoltre, che le risorse individuate per le finalità in questione costituiscono, in ogni caso, un tetto di spesa entro il quale il MIUR dovrà attivare le varie iniziative e che, anche secondo quanto precisato dalla stessa amministrazione di competenza, ogni eventuale scostamento rispetto alle stime dovrà comunque trovare compensazione nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa.

Infine, il Governo ha puntualizzato che la verifica dei riflessi onerosi delle singole iniziative, che comunque dovranno essere ricompresi nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista, non potrà che essere effettuata in sede di esame dei provvedimenti da adottare, di concerto con il MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto in esame.

Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti al Senato, si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni specifiche su taluni dati alla base delle stime fornite. Ci si riferisce, in particolare, al fabbisogno aggiuntivo del personale ATA (tabella 3 della relazione tecnica), di docenti per supplenze brevi (tabella 9 della RT) nonché alla spesa per rimborso spese di viaggio (tabella 13). In proposito andrebbero quindi acquisiti elementi informativi aggiuntivi.

Inoltre, si osserva che la relazione tecnica ripartisce le risorse finanziarie nel triennio 2009-2011 (cfr. ad esempio le tabelle 11 e 13), ovvero nei primi due esercizi del medesimo triennio quando imputa le spese al solo anno scolastico 2009-2010 (tabella 6), ma non osserva il medesimo criterio in relazione al fabbisogno finanziario per i compensi accessori dei docenti che vengono imputati al solo esercizio finanziario 2009. Sul punto si rende necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione al primo periodo del comma 5, si ricorda che le spese per l'arredamento della scuola dell'obbligo sono iscritte nel capitolo 7156 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, in data 26 maggio 2009, presenta una disponibilità pari a 72.933,75 euro.

ARTICOLO 4, comma 6

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria

La norma, con riferimento agli interventi di edilizia sanitaria^[27], prevede il riconoscimento alla regione Abruzzo della priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dello Stato ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali, riducendo il rischio sismico.

La norma prevede inoltre la rimodulazione, da parte della regione Abruzzo, degli interventi già programmati, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, facendo riferimento all'utilizzo di risorse già disponibili e alla rimodulazione di interventi già previsti.

Il Governo, con una Nota trasmessa l'11 maggio 2009, ha ulteriormente precisato che la disposizione, oltre a non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, non consente di utilizzare somme altrimenti destinate ad andare in economia né configura una copertura su stanziamenti di bilancio vietata dalle leggi di contabilità. Ciò in quanto la disposizione, da un lato, riconosce alla regione Abruzzo solo la priorità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dello Stato e, dall'altro, prevede la possibilità per la regione medesima di rimodulare interventi già programmati nell'ambito degli Accordi di programma del 14 ottobre 2004 e 31 luglio 2007, nell'ambito delle risorse già assegnate per il finanziamento di tali Accordi e già presenti nel bilancio dello Stato.

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sull'eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica derivante dalla rimodulazione di interventi già programmati, in relazione a possibili effetti di accelerazione delle spese rispetto alle previsioni già scontate nei tendenziali.

ARTICOLO 4, comma 7

Riprogrammazione di interventi finanziati con contributi statali

La norma dispone che i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo, possano essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento, prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi non previsti da norme comunitarie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e **la relazione tecnica** non considerano la norma.

Al riguardo andrebbe chiarito se la prevista riprogrammazione degli interventi con possibilità di deroga rispetto ai termini riferiti ai singoli programmi, per quanto nell'ambito delle medesime tipologie di intervento, possa determinare variazioni rispetto ai profili di erogazione dei finanziamenti statali scontati nelle previsioni a legislazione vigente.

ARTICOLO 4, comma 8

Rinegoziazione prestiti

Normativa vigente. Il comma 2 dell'articolo 62 del DL n. 112 del 2008, in materia di emissione di titoli di debito e di sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti pubblici territoriali, dispone il divieto per le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza; si prevede, inoltre, che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non possa essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

La norma, prevede, in deroga a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 62 del DL n. 112 del 2008, che la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, siano autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquant'anni a partire dalla data di rinegoziazione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e la **relazione tecnica** non considerano la norma.

Al riguardo si rileva che la norma non definisce compiutamente i criteri e le condizioni per la rinegoziazione. Si presume quindi che da tali operazioni non derivino maggiori oneri annui per interessi nel presupposto che le stesse siano finalizzate ad allungare la durata del piano di ammortamento. In proposito sarebbero comunque utili chiarimenti.

ARTICOLO 5

Disposizioni processuali

Le norme dispongono, tra l'altro :

- la sospensione, fino al 31 luglio 2009, dei processi civili, amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale^[28] pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma^[29], nonché dei termini per il compimento di qualsiasi altro atto del procedimento che si debba svolgere presso gli stessi uffici giudiziari [commi 1 e 1-*bis*]);
- il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze dei processi civili, amministrativi e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori siano residenti nei medesimi comuni (comma 2);
- la sospensione, dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, dei termini di prescrizione e decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, nonché

dei termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria relativamente alle quali si provvede[30] ai sensi del successivo art. 6 del provvedimento in esame (comma 3);

- la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, dei vaglia cambiari e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva (comma 4).
- la sospensione, fino al 31 luglio 2009, dei processi penali[31], in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009, dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari e quelli per proporre querela (comma 5).

Si dispone infine che, fino al 31 luglio 2009, le comunicazioni e le notifiche di atti del procedimento o del processo nei confronti delle parti o dei loro difensori[32] residenti nei comuni colpiti dal sisma[33] debbano essere eseguite presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche appositamente istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila e che le notificazioni da effettuarsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila siano eseguite presso la sede temporanea della medesima Avvocatura (commi 9-11).

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto legge, afferma che le disposizioni non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, ivi incluso il comma 9, che prevede l'istituzione di un presidio temporaneo per le comunicazioni giudiziarie, non trattandosi di un nuovo ufficio.

Durante l'esame in prima lettura al Senato, il **Governo**, su richiesta della 5^a Commissione[34] ha fornito ulteriori elementi di informazione[35] in merito alle norme di cui al comma 3 e ai commi 9-11. In particolare, in relazione al comma 3, ha precisato che sia le attività svolte dal presidio istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari sia quelle concernenti le notificazioni da eseguirsi presso la sede temporanea dell'Avvocatura generale dello Stato a L'Aquila, vengono assicurate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda i commi 9-11, il Governo, inoltre, ha chiarito che l'esclusione delle procedure coattive tributarie dalla sospensione dei termini prevista, in via generale, per i processi esecutivi, in realtà, non appare comportare concreti rischi di minori garanzie di recupero dei crediti vantati da parte dello Stato. Infatti, la previsione legislativa, almeno da un'interpretazione letterale, esclude dalla sospensione dei termini sino al 31 luglio 2009 solamente le procedure di esecuzione coattiva di cui al Titolo II del DPR n. 602/1973, per cui, almeno per talune fattispecie, la riscossione dei crediti erariali appare mantenere un adeguato livello di garanzia di pronta riscossione. Al riguardo, inoltre, è stato evidenziato che risulta esclusa dalla sospensione l'intera disciplina recata dall'art. 48-*bis* (oltre che dal relativo regolamento d'attuazione adottato con D.M. n. 40/2008) e dall'art. 72-*bis* del citato DPR, con l'effetto di consentire all'agente della riscossione di operare il pignoramento di somme presso una Pubblica Amministrazione che ha disposto un pagamento superiore a

diecimila euro nei confronti del beneficiario inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, complessivamente almeno pari al suddetto importo.

Nulla da osservare in merito all'esclusione delle procedure coattive tributarie dalla sospensione dei termini prevista al comma 3, tenuto conto dei chiarimenti in merito forniti dal Governo al Senato e considerato che alle stesse procedure si provvede ai sensi del successivo articolo 6, cui si rinvia.

ARTICOLO 6, commi 1, lettere da a) ad n), 3-bis e 4 **Sospensione e proroga di termini**

Le norme dispongono la sospensione:

- dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici (*comma 1, lett. a*);
- dei termini di versamento delle entrate patrimoniali, dovute all'amministrazione finanziaria e agli enti pubblici anche locali, nonché alle Regioni (*comma 1, lett. b*);
- dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici giudiziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione (*comma 1, lett. c*);
- del versamento dei contributi consortili di bonifica (*comma 1, lett. d*);
- del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici (*comma 1, lett. f*);
- del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni genere, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati (*comma 1, lett. n*).

Viene disposta, inoltre, la proroga:

- eventuale, del termine di validità delle tessere sanitarie (*comma 1, lett. b*);
- del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico (*comma 1, lett. i*);
- del termine di scadenza del consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila (*comma 1, lett. l*);
- al 30 novembre 2009, del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale gestori ambientali e del diritto dovuto alle Provincie

per l'iscrizione nel registro, di cui all'articolo 216, comma 3 del D.lgs. n. 152 del 2006 (*comma 1, lett. m-bis*).

Viene disposto, infine:

- il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati (*comma 1, lett. e*);
- la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata (*comma 1, lett. g*);
- la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa (*comma 1, lett. m*).

Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da *a*) ad *n*) è autorizzata la spesa di **6,3 milioni di euro** per l'anno 2009 e di **51 milioni di euro** per l'anno 2010 (*comma 4*). Con un emendamento approvato al Senato, è stato, infine, disposto che le misure introdotte dal comma 1, lettere da *a*) ad *n*) dell'articolo in esame, possono essere attuate limitatamente all'esercizio finanziario 2009, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 (*comma 3-bis*).

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Minori entrate									
c.1, lett. c – sospensione notifica cartelle di pagamento	3,8	0	0	3,8	0	0	3,8	0	0
c.1, lett. n – sospensione pagamento rate mutuo IRES	0	42,4	0	0	42,4	0	0	42,4	0
c.1, lett. n – sospensione pagamento rate mutuo IRAP	0	0	0	0	0	0	0	8,6	0
Maggiori entrate									
c.1, lett. n – sospensione pagamento rate mutuo IRES	0	0	18,2	0	0	18,2	0	0	18,2
c.1, lett. n – sospensione pagamento rate mutuo IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	4

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Maggiori spese									
c.1, lett. g – rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi e dei contributi previdenziali	2,5	0	0	2,5	0	0	2,5	0	0
c.1, lett. n – sospensione pagamento rate mutuo IRAP	0	8,6	0	0	0	0	0	0	0
Minori spese									
c.1, lett. n – sospensione pagamento rate mutuo IRAP	0	0	4	0	0	0	0	0	0

La relazione tecnica, con riferimento alla *lett. c)*, ipotizza che la sospensione sia disposta fino alla fine dell'anno 2009. Il carico dei ruoli da notificare nel corso del corrente anno è di 77 milioni di euro (differenza tra il carico consegnato pari a 222,9 milioni di euro e il carico notificato pari a 145,5 milioni di euro). Considerato che la percentuale di riscossione del predetto carico è del 15 per cento circa e tenuto conto delle rateizzazioni, si stima un ritardato incasso di 11,6 milioni di euro da ripartire nel triennio (**3,8 milioni di euro** per ciascun anno). Negli anni 2010, 2011 e 2012 si recupera il mancato incasso dell'anno precedente in misura pressoché uguale per ogni anno interessato. L'effetto complessivo è il seguente:

(milioni di euro)

	2009	2010	2011	2013
ritardato incasso	-3,8	-3,8	-3,8	
recupero		3,8	3,8	3,8
Totale	-3,8	0	0	3,8

In una nota di risposta ai rilievi emersi nel corso dell'esame al Senato, dell'11 maggio 2009, l'Agenzia delle entrate, con riferimento alla banca dati utilizzata per la stima degli effetti di gettito della disposizione in esame, ha precisato che i dati concernenti i carichi dei ruoli consegnati nel quarto trimestre del 2008 e nel primo trimestre 2009 sono stati rilevati dalla base dati dello stato della riscossione in possesso dell'Agenzia delle entrate. Il dato relativo ai carichi confluiti in cartelle di pagamento notificate nel medesimo periodo sono stati comunicati dall'Agente della riscossione della provincia di L'Aquila per via telematica e sono anch'essi confluiti nella predetta base dati. Infine, sempre dalla medesima base dati risultavano i carichi di ruolo consegnati e per i quali non erano state notificate le relative cartelle di pagamento, per un ammontare pari a circa 77 milioni di euro, sulla base del quale è basata la stima del minor gettito.

Con riferimento alla *lett. g)*, la RT, nel presupposto che la riscossione del sospeso avvenga entro l'anno 2009, determina un onere massimo per maggior spesa interessi di circa **2,5 milioni di euro per l'anno 2009**.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate al del Senato, dell'8 maggio 2009, il Governo, con riferimento alla copertura di eventuali fabbisogni emergenti in relazione alla possibilità di previsione di recupero rateizzato del sospeso oltre l'anno 2009, ha affermato che ove il provvedimento di rideterminazione delle sospensioni tributarie e contributive non dovesse risultare coerente con quanto previsto dalla relazione tecnica, lo stesso provvedimento dovrà recare idonea copertura in relazione ad eventuali esigenze finanziarie aggiuntive.

Con riferimento alla *lett. n)*, la RT, per la stima degli effetti di gettito, utilizza i dati del bollettino statistico della Banca d'Italia aprile 2008, dai quali deriva che le consistenze dei mutui e dei finanziamenti di ogni genere relative all'Abruzzo risultano pari a 11.378 milioni di euro. Per individuare la quota riferibile alla provincia di L'Aquila e comuni periferici la RT utilizza il rapporto degli abitanti della provincia di L'Aquila sulla popolazione totale della regione Abruzzo, incrementandolo prudenzialmente del 10 per cento per considerare le aree limitrofe. Ne risulta una quota pari a circa il 26 per cento, da cui deriva una consistenza mutui/finanziamenti interessati dalla disposizione pari a circa 2.900 milioni di euro.

La RT ipotizza, inoltre, un piano di ammortamento ventennale ad un tasso del 5% annuo e considera la rata corrispondente al decimo anno. Ne risulta un ammontare di interessi attivi per gli intermediari finanziari sospeso nel 2009 pari a circa 97 milioni di euro, da cui deriva una perdita di gettito a titolo di IRES, con un'aliquota media del 25%, pari a circa 24,2 milioni di euro e a titolo di IRAP, con un'aliquota media del 4,82%, pari a circa 4,7 milioni di euro, per un totale di **28,9 milioni di euro**.

Per cassa, nell'ipotesi che la rata sospesa non venga recuperata nel 2010, ma che si produca uno slittamento di un anno nell'intero piano di ammortamento del mutuo, l'andamento è il seguente:

(milioni di euro)

CASSA	2009	2010	2011	2012
IRES:				
saldo 2009		-24,23		
acconto 2010		-18,17	18,17	
saldo 2010			0	
acconto 2011			0	
saldo 2011				
acconto 2012				
Totale IRES	0	-42,40	18,17	0
IRAP:				
saldo 2009		-4,67		
acconto 2010		-3,97	3,97	
saldo 2010				
acconto 2011				
saldo 2011				
acconto 2012				
Totale IRAP	0	-8,64	3,97	0
TOTALE	0	-51,04	22,14	0

La RT non considera, in via prudenziale, il recupero di gettito conseguente alle minori detrazioni di imposta ai fini IRPEF sugli interessi passivi relativi all'abitazione principale.

Nella Nota, sopra richiamata, dell'8 maggio 2009, il Governo, in merito all'ammontare delle consistenze di finanziamenti utilizzati nella stima degli effetti di gettito, precisa che non sono stati considerati i finanziamenti alle costruzioni, in quanto è stato ipotizzato che la sospensione, a causa della sua natura agevolativa nei confronti della popolazione colpita dal sisma, potesse riguardare gli utilizzatori finali. I finanziamenti alle costruzioni non sono perciò stati considerati, in quanto non riferiti agli utilizzatori finali; nel tempo tali finanziamenti diventeranno, a seguito dell'acquisto del bene costruito, finanziamenti ad utilizzatori finali ed andranno a costituire parte dei finanziamenti che sono stati considerati con un certo tasso di sostituzione.

Con riferimento alle aliquote utilizzate, il Governo ha affermato che l'aliquota del 25 per cento appare adeguata in quanto, pur essendo il settore bancario un settore normalmente in utile, l'aliquota effettiva IRES risulta molto vicina all'aliquota legale, ma comunque non coincide con questa.

Infine la medesima nota afferma che, in via prudenziale e tenendo conto dello spirito agevolativo della normativa, non è stata ritenuta coerente l'ipotesi di sospendere il pagamento delle rate nel 2009 per procedere al pagamento nel 2010 delle rate 2009 e 2010 ma, anche a seguito dei precedenti interventi/accordi ABI sulle rate dei mutui, è stata ipotizzata una sospensione temporale con lo slittamento di un anno dell'intero piano di ammortamento.

Al riguardo va preliminarmente considerato che il prospetto riepilogativo ascrive oneri soltanto ad alcune delle misure di sospensione recate dall'articolo in esame. Si segnala tuttavia che anche le disposizioni relative alla sospensione del versamento dei canoni di concessione e locazione di immobili pubblici (comma 1, lett. *f*) sembrerebbero suscettibili di determinare maggiori oneri qualora la sospensione dovesse perdurare fino al 31 dicembre 2009 e il recupero delle somme dovesse essere disposto nell'esercizio successivo. In proposito è necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

Quanto alle misure i cui effetti sono indicati nell'apposito prospetto riepilogativo, si rileva la necessità, con riferimento alla rideterminazione della sospensione dei tributi e contributi previdenziali (comma 1, lett. *g*), che il Governo fornisca i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione riportata nella RT, al fine di consentirne la verifica.

Infine, precisazioni appaiono necessarie in merito alla clausola introdotta al Senato al comma 3-bis, che limita l'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse disposte dal comma 4: infatti, premesso che tale limitazione, tenuto conto delle quantificazioni sopra riportate, sembrerebbe riguardare esclusivamente le sospensioni in relazione alle quali la RT quantifica la spesa di cui al comma 4 (sospensioni previste al comma 1, lettere c), g) ed n)), va comunque verificata la congruità dell'apposizione di tale limite a fronte di misure che sembrano riconoscere diritti soggettivi. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

ARTICOLO 6, comma 1, lettere o) e p)

Disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno nei territori colpiti dal sisma

Le norme dispongono l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e dai comuni colpiti dal sisma per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici. Con riferimento agli enti locali, sono altresì escluse le entrate acquisite allo stesso scopo da altri enti o soggetti pubblici o privati.

La relazione illustrativa fa inoltre riferimento ad una disposizione, non ravvisabile nel testo del provvedimento, volta a prevedere la sospensione per gli anni 2009-2010 del sistema di premialità per gli enti virtuosi, affermando che tale sospensione è finalizzata a compensare, in parte, gli impatti peggiorativi che il decreto legge determinerà in termini di pubblica amministrazione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che a fronte della deroga al patto di stabilità interno, non è prevista alcuna compensazione nel presupposto che la regione e gli enti locali interessati dalla norma non utilizzino proprie disponibilità per far fronte alla maggiori spese, bensì utilizzino le risorse messe a disposizione dal presente decreto.

Nella nota dell'8 maggio 2008, depositata dal Governo presso la Commissione bilancio del Senato - a fronte dell'osservazione emersa nel corso dell'esame secondo la quale il presupposto assunto dalla relazione tecnica non emerge dal tenore della norma dalla quale quindi potrebbe derivare una riduzione dei risparmi attesi dal patto - viene ribadita la neutralità finanziaria della disposizione in quanto non appare verosimile che gli enti interessati dal sisma ricorrano all'utilizzo di risorse proprie in presenza di adeguati finanziamenti previsti dal decreto.

Al riguardo si ribadisce l'osservazione già emersa nel corso dell'esame al Senato^[36], secondo la quale - in assenza di un'esplicita previsione che limiti la deroga alle sole spese effettuate a valere su contributi pubblici o privati, finalizzati a fronteggiare le conseguenze del sisma - la norma potrebbe determinare una riduzione dei risparmi attesi dal patto. Sembra infatti plausibile che gli enti territoriali interessati spendano le proprie risorse non vincolate (ad esempio quelle relative a spese di investimento) per iniziative riconducibili, anche indirettamente, alle esigenze della ricostruzione. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

ARTICOLO 6, comma 1, lettera q)

Differimento di adempimenti attuativi del Piano di rientro dai disavanzi sanitari

La norma, tra le misure volte al differimento di adempimenti onerosi a carico di enti pubblici, famiglie, lavoratori e imprese per agevolare la ripresa dell'attività economica, prevede

l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti di 40 milioni di euro nel 2009, come individuate dal successivo articolo 13, comma 3, lettera b).

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
maggiori spese correnti	0	0	0	40	0	0	40	0	0

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

La relazione tecnica al successivo articolo 13 precisa che l'importo di 40 milioni di euro è finalizzato al completamento del Piano di rientro, dal momento che, in conseguenza del sisma, gli obiettivi previsti dal Piano stesso non possono essere conseguite con le risorse precedentemente stanziare.

Al riguardo, appare opportuno acquisire i dati alla base della quantificazione del fabbisogno, precisando se le risorse in esame siano finalizzate alla copertura delle minori entrate fiscali derivanti dal mancato innalzamento delle aliquote previsto nell'ambito del Piano di rientro a copertura del deficit, ovvero se siano anche solo in parte sostitutive di interventi di razionalizzazione, non più realizzabili a causa degli eventi sismici. In tal caso, la disposizione in esame, pur permettendo di raggiungere gli obiettivi economico-finanziari del Piano per il 2009, non risulterebbe idonea ad eliminare le cause strutturali che hanno provocato il deficit ed impedire il perdurare del disavanzo nell'esercizio successivo.

ARTICOLO 6, comma 1, lettera r)

Sospensione delle sanzioni per omissione di procedure amministrative

La norma dispone la sospensione delle sanzioni nei confronti delle strutture erogatrici dei servizi sanitari (farmacie, laboratori, ambulatori) responsabili della mancata, incompleta o tardiva trasmissione dei dati delle ricette entro i termini di legge, nell'ambito del progetto Tessera Sanitaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Nella nota dell'8 maggio 2008, depositata dal Governo presso la Commissione bilancio del Senato, si precisa che la sospensione sarà disciplinata con successivo provvedimento in coerenza con le finalità previste dall'art. 1, ovvero con riferimento ai soli comuni interessati dal sisma e per le situazioni di oggettivo impedimento alla trasmissione telematica dei dati, nel periodo strettamente necessario al superamento dell'emergenza.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 6, comma 1, lettera r)-bis

Sospensione di procedimenti istitutivi di strutture del SSN

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura, dispone la sospensione dei procedimenti istitutivi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'Azienda Ospedaliera – Universitaria “SS. Annunziata” di Chieti. Tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009.

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, premesso che la disposizione in esame non reca maggiori oneri per la finanza pubblica nel 2009, appare opportuno un chiarimento sui possibili effetti sugli esercizi successivi derivanti dallo slittamento delle procedure in esame.

ARTICOLO 6, comma 4

Autorizzazione di spesa

In merito ai profili di copertura finanziaria, dal punto di vista formale si segnala che la disposizione è formulata in termini di autorizzazione di spesa, mentre gli oneri a cui essa si riferisce sono non solo maggiori spese, ma anche minori entrate. In particolare, dall'attuazione del comma 1, lettere da *a)* a *n)* derivano minori entrate pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2009 e a 42,4 milioni di euro per l'anno 2010 e maggiori spese pari a 2,5 milioni di euro nell'anno 2009 e a 8,6 milioni di euro nell'anno 2010.

ARTICOLO 7, comma 1

Finanziamento degli interventi della Protezione civile in favore dei terremotati

La norma prevede che, per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre

2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della protezione civile, è autorizzata la spesa di **580 milioni di euro**. Come precisato da una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, la somma è comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito alle Forze di polizia, da corrispondere al personale delle Forze armate.

Si segnala che l'articolo 2, comma 10 (reperimento alloggi), articolo 2, comma 12 (nomina di Vice commissari) recano interventi finanziati a valere sull'autorizzazione di spesa in esame.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
comma 1	580	0	0	580	0	0	580	0	0

La relazione tecnica evidenzia che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa, in relazione alle esigenze complessive rappresentate dalla protezione civile.

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere allo scopo di comprovare la congruità dello stanziamento ivi previsto rispetto ai fabbisogni di spesa indicati. A tal fine occorre altresì tener conto del complesso degli interventi finanziati a valere sull'autorizzazione di spesa in esame, che è configurata come tetto massimo di spesa.

In particolare, per quanto attiene alle finalità di spesa indicate nel comma in esame, considerato che lo stanziamento è volto espressamente anche alla copertura finanziaria di interventi di assistenza già prestati, andrebbe fornito un quadro delle prestazioni rese e del relativo costo, nonché stime circa il fabbisogno per la restante parte dell'anno 2009. In tale ottica andrebbero puntualmente quantificati gli oneri di personale prefigurati dalla norma in relazione al contingente complessivo di personale cui le disposizioni si applicano.

Andrebbe altresì verificata la congruità della configurazione dell'onere quale tetto di spesa dal momento che, per espressa previsione normativa, l'autorizzazione di spesa è prevista anche al fine di fronteggiare spese aventi natura obbligatoria, quali gli oneri per il personale.

In risposta ad osservazioni sostanzialmente analoghe avanzate nel corso dell'esame presso la 5^a Commissione del Senato, la Ragioneria generale dello Stato aveva rinviato [\[37\]](#) ad elementi di informazione del competente Dipartimento della Protezione civile, che tuttavia non risultano finora pervenuti.

ARTICOLO 7, comma 2

Interventi del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia

La norma stabilisce che, per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia fino al 31 dicembre 2009, è autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di **80 milioni di euro**. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attività di soccorso ai terremotati, sono autorizzate, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2009[38], prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro capite.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Comma 2	80	0	0	41	0	0	41	0	0

Il minore effetto delle norme in termini di fabbisogno ed indebitamento netto è da porre in relazione agli effetti indotti connessi con l'adozione di misure di spesa per la retribuzione di personale pubblico. In tale ipotesi parte degli esborsi effettuati sono destinati ad essere compensati dalle maggiori entrate conseguite a titolo di prelievo fiscale e contributivo.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Al riguardo, si evidenzia la necessità di acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere recato dalle norme.

ARTICOLO 7, comma 3

Finanziamento degli interventi del Corpo dei vigili del fuoco e ripristino dell'indennità di trasferta

La norma prevede che, per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei Vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di **8,4 milioni di euro per l'anno 2009**.

Si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, non è applicabile[39] al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la norma che prevede la soppressione della indennità di trasferta[40]. A fini di copertura si autorizza la spesa **di 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2009**.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
comma 5	9,8	1,4	1,4	9,8	1,4	1,4	9,8	1,4	1,4

La relazione tecnica quantifica l'onere connesso con il ripristino dell'indennità di trasferta per il personale del Corpo dei vigili del fuoco in 1,4 milioni di euro annui. La quantificazione è effettuata sulla base delle unità di personale presenti in servizio al 1° gennaio 2009 e su un numero medio di missioni svolte in un anno rilevato a consuntivo.

La stessa relazione non fornisce elementi di informazioni aggiuntivi in merito alla spesa di 8,4 milioni di euro per il 2009 autorizzata a norma del primo periodo.

Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa di 8,4 milioni di euro per il 2009, pur rilevando che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa, si osserva che non sono stati forniti gli elementi posti alla base della quantificazione del medesimo.

Con riferimento all'onere connesso al pagamento dell'indennità di trasferta, preso atto che la quantificazione si basa su dati di consuntivo, appare necessario che il Governo chiarisca se la gestione degli interventi straordinari, connessi con il soccorso delle popolazioni terremotate, non sia suscettibile di determinare un maggior ricorso all'utilizzo di personale in trasferta rispetto al passato. In tale ipotesi la spesa che dovrà essere sostenuta potrebbe risultare superiore a quella determinata con i criteri statistici indicati dalla relazione tecnica.

Inoltre, in relazione alla natura dell'onere, andrebbe verificata la congruità della configurazione dell'impegno finanziario come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo precisi che l'onere di 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 deve intendersi come "annuo".

ARTICOLO 7, comma 4

Autorizzazione alla proroga di contratti a tempo determinato

La norma prevede che la Regione Abruzzo sia autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta Regione Abruzzo nei settori della protezione civile e

dell'informatica, in corso alla data del 6 aprile 2009. La proroga può essere disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse afferenti al fondo transitorio connesso al piano di rientro dai disavanzi sanitari[41].

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo si osserva che la norma non è suscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica qualora l'autorizzazione in questione non comporti una deroga al patto di stabilità interno. Sul punto è opportuno acquisire le valutazioni del Governo.

ARTICOLO 7, comma 4-bis

Proroga di contratti a tempo determinato della protezione civile

La norma autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
comma 4 bis	1,5	8	8	1,5	8	8	1,5	8	8

La norma, introdotta al Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa, si osserva che non sono stati forniti gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere stesso.

ARTICOLO 8, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 3

Misure di carattere assistenziale e previdenziale

La norma, nel quadro delle risorse finalizzate al sostegno dell'economia delle zone colpite dal sisma e del reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, dispone, tra l'altro:

- a) la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali[42], con riconoscimento della contribuzione figurativa[43];
- b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi[44], dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma

obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici;

- c) l'estensione della sospensione dal versamento dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria alle imprese e ai lavoratori autonomi che, alla data del 6 aprile 2009, erano assistiti da professionisti operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici.

Si segnala che in attuazione di quanto disposto dalle norme in esame, è stata emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, n. 3763[45], che ha precisato sia i soggetti destinatari dei benefici in esame, sia le caratteristiche dei benefici medesimi.

La copertura finanziaria è disposta dal successivo comma 3, che include le lettere a), b) e c) in esame fra le disposizioni da finanziare mediante l'autorizzazione di spesa biennale in esso contenuta (53,5 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010).

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
maggiori spese correnti									
lett. a	23	30	0	23	30	0	23	30	0
lett. b	28	0	0	28	0	0	28	0	0
lett. c	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Totale	52	30	0	52	30	0	52	30	0

La relazione tecnica quantifica l'onere recato dalle disposizioni in **52 milioni di euro nel 2009 e 30 milioni di euro nel 2010**, di cui 23 milioni nel 2009 e 30 milioni nel 2010 per la proroga dell'indennità di disoccupazione (lettera a), 28 milioni nel 2009 per l'indennizzo di cui alla lettera b) e 1 milione di euro nel 2009 per la sospensione dei termini per i versamenti contributivi (lettera c).

In particolare, la quantificazione è elaborata come segue:

a) proroga indennità di disoccupazione e della contribuzione figurativa

L'onere, pari a 23 milioni di euro nel 2009 e 30 milioni nel 2010, è quantificato nel presupposto che le emanande ordinanze, che individuano i comuni colpiti dal sisma, dispongono che la proroga sia pari a sei mesi e sia riferita all'indennità ordinaria di disoccupazione scaduta o in scadenza nel periodo 1° gennaio 2009-30 giugno 2010. Sulla base dei dati amministrativi forniti dall'INPS, i beneficiari sono stimati in 3.800.

Si segnala che la citata ordinanza del 6 maggio 2009 ha disposto che la proroga sia pari a sei mesi e che è riferita all'indennità ordinaria di disoccupazione scaduta o in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010.

b) indennizzo ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori autonomi e ai professionisti

L'onere, pari a 28 milioni per l'anno 2009, è calcolato con riferimento a circa 11.600-11.700 beneficiari, nel presupposto che le ordinanze dispongano la concessione, per un periodo massimo di tre mesi, di un'indennità pari a 800 euro mensili[46].

c) sospensione dei versamenti contributivi

L'onere, pari a 1 milione di euro nel 2009, è calcolato nel presupposto che le emanate ordinanze prevedano una sospensione di 60-90 giorni. Si segnala che l'Ordinanza del 6 maggio 2009 ha disposto la sospensione dei termini in esame per un periodo di 60 giorni. Nella documentazione integrativa trasmessa il 12 maggio 2009, il Governo ha precisato che l'onere per interessi quantificato in 1 milione di euro è coerente con gli effetti della più ampia sospensione disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera b)[\[47\]](#).

Al riguardo, si osserva che la norma, pure prevedendo benefici che si configurano come diritti soggettivi, non è corredata di una clausola di salvaguardia che renda possibile, nel caso in cui i soggetti aventi diritto si rivelino in numero maggiore di quello stimato dalla relazione tecnica, la compensazione dell'eventuale maggiore onere. Si segnala che, con riferimento all'indennizzo ai lavoratori parasubordinati, l'INPS ha emanato la circolare n. 71/2009 in base alla quale l'erogazione dell'indennizzo è effettuata in relazione all'ordine di presentazione delle domande. In considerazione di tali modalità applicative, è opportuno verificare la congruità della configurazione dell'onere come limite di spesa, come si evince dal comma 3, che reca un'autorizzazione di spesa per le finalità in esame. In relazione alla sospensione dei termini di versamento, la relazione tecnica non è corredata da elementi che possano consentire una verifica puntuale degli oneri ascrivibili alla disposizione.

Nulla da osservare per la proroga della indennità di disoccupazione, i cui oneri sono quantificati sulla base di dati amministrativi.

ARTICOLO 8, comma 1, lettera d)

Esenzione IRPEF erogazioni liberali

La norma prevede che i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere non sono computabili ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, quando sono effettuati da datori di lavoro privati nei confronti di lavoratori residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e quando sono effettuati da datori di lavoro residenti nelle zone di cui sopra verso i propri lavoratori anche non residenti nei predetti comuni.

La relazione tecnica afferma che la norma in esame è suscettibile di comportare sostanzialmente una rinuncia a maggior gettito, in considerazione del fatto che essa potrebbe generare un incremento del numero e dell'ammontare delle erogazioni concesse ai dipendenti

da parte dei datori di lavoro, rispetto alla situazione attuale caratterizzata da importi non rilevanti.

Nulla da osservare, nel presupposto che la perdita di gettito (derivante dalla rinuncia alla tassazione delle erogazioni liberali per la parte riguardante erogazioni che sarebbero state effettuate anche in base alla legislazione vigente) sia, presumibilmente, di importo non rilevante.

ARTICOLO 8, comma 1, lettera e)

Erogazioni in agricoltura

La norma prevede, per il sostegno dell'economia nelle zone colpite dal sisma, modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale, finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA.

Il **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che la norma è finalizzata ad affrontare problemi di liquidità della regione Abruzzo nell'attivazione di azioni dirette finanziate dall'Unione europea e di interventi oggetto di cofinanziamento nel settore agricolo. In tal senso il bilancio dell'AGEA, che dovrà provvedere alle anticipazioni, sarà poi integrato con le risorse provenienti dall'UE sulla base della normativa comunitaria e nazionale vigente .

In risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame al Senato, circa la possibilità che l'erogazione anticipata delle provvidenze possa determinare effetti negativi di cassa, il **Governo**^[48] ha rinviato ad elementi a disposizione dell'AGEA (trattandosi di risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia), che non risultano tuttavia pervenuti.

Al riguardo, analogamente a quanto già segnalato nel corso dell'esame presso il Senato, si osserva che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla possibilità che la norma determini un'accelerazione della spesa, non scontata negli andamenti tendenziali.

ARTICOLO 8, comma 1, lettera f) e comma 3

Esenzione dal pedaggio autostradale per i residenti

La norma, nel testo iniziale, dispone l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui al comma 1 in transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.

Il Senato ha autorizzato, per le finalità della disposizione in esame, la spesa complessiva di 10 mln di euro, di cui 8,5 a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Il residuo importo di 1,5 mln nel 2009 rientra nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Maggiori spese	1,5								
Minori entrate extratrib.				1,5			1,5		

Non è chiara la ragione per la quale, ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto, l'effetto della disposizione sia stato classificato, nel prospetto riferito al testo iniziale del provvedimento, come minore entrata extratributaria. L'effetto della norma sembra infatti essere quello di una maggiore spesa per rimborsi a favore dei concessionari delle autostrade (soggetti non inclusi nella PA), a fronte dei minori incassi da essi conseguiti[49].

A seguito delle modifiche disposte dal Senato la quantificazione degli effetti risulta la seguente:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Maggiori spese correnti	10			10			10		
Minori spese conto capitale (utilizzo FAS)	8,5			2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Sulla base del prospetto riepilogativo degli effetti delle modifiche apportate al Senato[50], gli effetti di maggiore spesa, su indebitamento netto e fabbisogno, derivanti dalla modifica apportata alla norma in esame (pari a 5,7 mln per il 2009[51]) trovano compensazione nell'ambito del quadro generale delle variazioni.

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale del provvedimento, afferma che, sulla base dei traffici rilevati dai giorni successivi all'evento sismico fino alla data di emanazione del provvedimento – periodo nel quale è stata già concessa l'esenzione – si è operata una stima dell'onere giornaliero, pari a circa 6.000 euro, che, moltiplicato per i circa 248 giorni di vigenza dell'esenzione, determina un onere complessivo di 1,5 mln di euro per il 2009.

Nella nota dell'8 maggio 2008, sempre riferita al testo originario, depositata dal Governo presso la Commissione bilancio del Senato, si precisa che i dati utilizzati per la stima sono stati forniti dal Ministero delle infrastrutture al momento dell'approvazione del decreto-legge. Viene segnalato che i relativi oneri sono ricompresi nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, che si configura, comunque come un tetto massimo di spesa.

Nella nota del Governo del 21 maggio 2009, riferita alle modifiche apportate agli artt. 12 e 14, viene riferito che la nuova stima degli effetti derivanti dall'art. 8, comma 1, lettera f), pari a 10

mln contro l'importo di 1,5 mln inizialmente quantificato, discende da un aggiornamento dei dati relativi al traffico autostradale.

Al riguardo, appare necessario che siano indicati i dati posti alla base della variazione della quantificazione dell'onere, precisando se esso sia comprensivo del minor gettito IVA sui pedaggi non pagati da consumatori finali[52].

Si segnala inoltre che dal tenore letterale della norma non emerge se la spesa autorizzata spetti comunque ai concessionari delle autostrade a titolo di rimborso forfettario dei minori incassi derivanti dalla disposizione o se invece costituisca un tetto massimo di rimborso sulla base dei minori ricavi effettivamente documentati.

In proposito appare utile acquisire chiarimenti dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 3, dal punto di vista formale, si segnala come nell'autorizzazione di spesa non risulti inclusa la quota aggiuntiva di oneri, introdotta durante l'esame in prima lettura al Senato in conformità alle indicazioni contenute nell'aggiornamento della relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), pari a 8,5 milioni di euro, e alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1. Tale circostanza, comporta che per le disposizioni previste dal comma 1, lettera f) siano previste due distinte autorizzazioni di spesa: una alla lettera f) del comma 1 e una al comma 3.[53]

Con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, lettera f), nella misura di 8,5 milioni di euro, si ricorda che tali risorse sono quelle che il CIPE assegnerà, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, nell'ambito dell'importo di 408,5 mln a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture. Tali risorse, quindi, a differenza degli oneri di cui al comma 1, lettera f), che, in quanto connessi all'esenzione di pedaggi autostradali, appaiono certi ed immediati, potrebbero essere utilizzate a seguito di una articolata procedura. Su tale aspetto, e sui differenti coefficienti di spendibilità ascrivibili alle disposizioni onerose e alle risorse utilizzate a copertura dall'articolo in esame, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 8, comma 2

Interventi a valere sul Fondo per le politiche della famiglia

La norma dispone, nel limite massimo di **12 milioni di euro** a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, la realizzazione di interventi per le seguenti finalità:

- a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di residenze per anziani e di residenze per nuclei monoparentali madre-bambino;
- b) realizzazione di altri servizi.

La relazione tecnica precisa che gli interventi in esame sono a valere sulle risorse del Fondo relative all'anno 2009.

Nulla da osservare dal momento che gli oneri sono configurati quale limite massimo di spesa, nell'ambito di un Fondo che non finanzia interventi riconducibili a diritti soggettivi.

ARTICOLO 9

Trattamento dei materiali provenienti da demolizioni

Le norme dispongono le modalità di trattamento dei materiali provenienti dalle demolizioni a seguito dei fenomeni sismici verificatesi nelle zone interessate.

In particolare, le norme:

- classificano come rifiuti urbani i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate (comma 1);
- classificano i rifiuti liquidi prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata come rifiuti urbani non specificati (CER 20.03.99) (comma 1-*bis*);
- estendono i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciate o effettuate per la raccolta il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti per i fanghi da fosse settiche (CER 20.03.04) ai rifiuti urbani non specificati fino alla cessazione dello stato di emergenza (1-*ter*);
- attribuiscono al comune di origine dei rifiuti la titolarità della produzione degli stessi, in deroga alla vigente normativa^[54]. In quanto titolare il comune comunica al Commissario delegato i dati relativi alla raccolta, al trasporto, alla selezione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, dando conto dei relativi oneri (comma 2);
- affidano ai comuni la rimozione ed il trasporto dei materiali presenti su aree pubbliche e private, tramite soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi e con il

concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio (comma 3);

- attribuiscono all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del consiglio federale in esso operante, compiti di coordinamento delle attività dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e di supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo nell'ambito delle attività connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti in esame (comma 4);
- autorizzano le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1 nel pieno rispetto della normativa comunitaria, derogando alla in normativa in materia di autorizzazioni regionali ed attività di recupero^[55] (comma 5);
- sospendono i termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo fino al ripristino dell'operatività della sezione regionale dell'Albo, affidando nel periodo transitorio le variazioni e le nuove iscrizioni al Comitato nazionale dell'Albo (comma 6);
- in deroga alla normativa vigente attribuiscono alla Regione, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA, l'individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti. L'adozione dei provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale da parte della Regione, sentito l'ISPRA, possono essere adottati anche successivamente all'eventuale utilizzo della discarica (comma 8);
- affidano ad un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità operative per la gestione dei rifiuti come definiti dall'articolo in esame (comma 9);

La **relazione tecnica** afferma che dalle norme non derivano maggiori oneri in quanto gli enti coinvolti operano nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Il Governo^[56] rimanda in via generale ad elementi che potranno essere forniti dal Ministero dell'Ambiente e dal Dipartimento per la Protezione civile. Ciò premesso, conferma che gli interventi hanno natura tale da rientrare nelle competenze previste, per le quali sono state finalizzate risorse finanziarie a legislazione vigente, in quanto si tratta sostanzialmente di attività connesse allo smaltimento dei rifiuti. È evidente che, qualora talune attività vengano considerate di tipo straordinario ed eccezionale, alla stregua di interventi di protezione civile diretti all'eliminazione delle situazioni di pericolo e al ritorno delle normali condizioni di vita per la popolazione interessata dall'evento sismico, eventuali maggiori oneri devono essere messi a capo del Fondo per la protezione civile, come incrementato dall'articolo 7, comma 1 del presente decreto-legge.

Al riguardo, è opportuno che il Governo chiarisca, sulla base degli elementi informativi finora acquisiti, se sia possibile quantificare gli oneri connessi alle attività previste dall'articolo in esame e

su quali risorse tali oneri debbano ricadere, anche in considerazione del tenore letterale del comma 2, che prevede la rendicontazione dei medesimi al Commissario delegato. Considerati gli elementi forniti al Senato, andrebbe altresì precisato se e in quale misura sussistano i presupposti per il finanziamento di taluni interventi a carico del Fondo per la protezione civile. In tal caso andrebbe valutata la congruità del finanziamento di cui all'articolo 7, comma 1, tenendo conto del complesso degli interventi ricadenti su tale autorizzazione di spesa.

Con riferimento alle disposizioni contenute ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 5 e 8, e alle deroghe ivi previste, appare opportuno che il Governo fornisca elementi circa la compatibilità delle misure in questione con l'ordinamento comunitario e con il livello di tutela ambientale dallo stesso richiesto, al fine di escludere l'eventuale applicazione di sanzioni.

Si ricorda che l'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, cui si deroga al comma 8 dell'articolo in esame, prevede che il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, a seconda delle competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Tali ordinanze indicano le norme cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Al Ministro dell'ambiente compete la comunicazione alla Commissione europea circa le ordinanze che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi.

Nulla da osservare riguardo ai compiti attribuiti all'ISPRA, nel presupposto che gli stessi siano svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 9-*bis*, commi 1-3

Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici

Le norme dispongono che la Provincia di l'Aquila, ovvero l'Autorità d'ambito qualora di competenza, possano rilasciare ai titolari degli scarichi, sentiti l'ISPRA e le ASL competenti per territorio, un nuovo provvedimento di autorizzazione nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia dell'impianto.

I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre documentazione attestante la capacità depurativa residuale, i danni strutturali e tecnici subiti dall'impianto, gli interventi già realizzati finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto, le parti danneggiate e i lavori necessari al ripristino funzionale. Resta ferma la facoltà per la Provincia ovvero per l'Autorità d'ambito, per l'ISPRA e per le ASL di richiedere integrazioni alla suddetta documentazione.

Le norme, introdotte durante l'esame in prima lettura, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Nulla da osservare riguardo ai compiti attribuiti all'ISPRA, nel presupposto che gli stessi possano essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro disposto al comma 7 del presente articolo (vedi scheda relativa).

Riguardo alla compatibilità delle norme con l'ordinamento comunitario, si rimanda alle considerazioni già formulate con riferimento all'articolo 9.

ARTICOLO 9-*bis*, commi 4 e 5

Impianti di depurazione

Le norme provvedono a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, per interventi urgenti all'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune dell'Aquila e previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2 milioni, a valere sul Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento di cui all'articolo 2, comma 323, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.

Le norme, introdotte durante l'esame in prima lettura, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, andrebbero acquisiti gli elementi posti alla base della quantificazione dell'importo di 2 mln, indicato al comma 4.

Andrebbe altresì chiarito che l'utilizzo delle somme a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), non comprometta la realizzazione di programmi eventualmente già avviati e per i quali siano stati assunti impegni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 4, si fa presente quanto segue.

L'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di utilizzo del fondo.

Al riguardo, si osserva che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta che il Fondo di cui sopra, allocato nel capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, reca una disponibilità di competenza pari a 5,9 milioni di euro.

Dal punto di vista formale, si rileva che la disposizione non indica in quale esercizio finanziario le risorse del Fondo devono essere trasferire alla contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno. Dalla documentazione depositata nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato dal rappresentante del Governo nella seduta del 21 maggio 2009, si evince, tuttavia, che tale trasferimento dovrebbe realizzarsi nell'esercizio finanziario in corso.

ARTICOLO 9-bis, commi 6-7

Emergenze idrogeologiche e gestione delle risorse idriche

Le norme intendono garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse e dei servizi idrici con la prevenzione e il controllo degli effetti di eventi sismici.

In particolare, le norme:

- dispongono che il Ministro dell'ambiente avvii, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici;
- istituiscono, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche cui fa capo la predisposizione del Programma nazionale, già attribuita all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e, successivamente, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è conseguentemente soppresso;

- dispongono che la Commissione sia composta da cinque membri, in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica. Sino all'entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La Commissione esprime altresì il parere di cui all'articolo 23-*bis*, comma 4, del DL 112/2008 e sostituisce nelle mansioni previste dall'articolo 161 del D. Lgs. 152/2006 l'Osservatorio dei servizi idrici, consistenti in particolare nella raccolta, nell'elaborazione e nella restituzioni di dati statistici e conoscitivi;

- dispongono che all'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si provveda con risorse di cui all'articolo 22, comma 6[57], della L. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche)[58];
- stabiliscono che il Programma, realizzato dalla Commissione con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, inizi dal territorio della Regione Abruzzo;
- dispongono che alla copertura degli oneri relativi alla predisposizione del Programma si provveda mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche[59] e che le attività svolte dall'ISPRA siano ricomprese nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, si osserva che, in mancanza di una relazione tecnica, non si dispone di elementi di valutazione in merito sia alla quantificazione degli oneri relativi alla predisposizione del Programma nazionale sia alla determinazione dei risparmi attesi in conseguenza della riduzione dei membri dell'organo di vigilanza sulle risorse idriche, dai sette membri del Comitato ai cinque membri della Commissione nazionale. Non appare quindi possibile verificare la congruità degli oneri rispetto ai risparmi attesi.

Si osserva altresì che la lettera delle norme non consente di chiarire la natura e la portata delle attività previste; in particolare, andrebbe precisato se la realizzazione del programma comporti prevalentemente interventi analoghi a quelli già rientranti nelle competenze dell'ISPRA, in ragione

dei requisiti tecnico-scientifici ad esse riferite, e se gli stessi possano comunque essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 10, comma 1

Garanzie gratuite per i crediti alle piccole e medie imprese

La norma, modificata dal Senato, prevede la possibilità di istituire[60] all'interno del Fondo di garanzia[61], una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche, di servizi e per gli studi professionali.

La garanzia diretta è concessa fino all'80 per cento del finanziamento e la controgaranzia fino al 90 per cento se i confidi hanno prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento di ciascun finanziamento.

La relazione tecnica specifica che il mancato pagamento delle commissioni al gestore del Fondo[62] non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre la RT ricorda che la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della L. 662/1996 è stata recentemente rifinanziata per complessivi 1.000 mln di euro dall'articolo 7 *quinques* del D.L. 5/2009 convertito in L. 33/2009.

Nulla da osservare al riguardo tenuto conto delle precisazioni fornite dalla RT.

ARTICOLO 10, commi da 1-bis a 1-quinquies

Agevolazioni fiscali

Normativa vigente: l'articolo 1, commi 340-342, della legge 296/2006, prevede:

- l'istituzione di un Fondo per favorire lo sviluppo economico e sociale di aree nelle città del Mezzogiorno identificate quali zone franche urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. (comma 340);
- alcune agevolazioni di cui le piccole e microimprese, che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane, possono usufruire: l'esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque anni d'imposta; l'esenzione dall'IRAP per i primi cinque periodi d'imposta (fino a concorrenza di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta, del valore della produzione netta); l'esenzione dall'ICI a decorrere dal 2008 e fino al 2012 per gli immobili posseduti dalle stesse imprese nelle zone franche urbane; l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni d'attività nei limiti di un massimale di retribuzione definito. Sono escluse dall'accesso alle predette agevolazioni le imprese operanti in alcuni settori specificati dal comma 341-ter.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Senato, recano agevolazioni fiscali per i soggetti che operano nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009[63].

Più in particolare è prevista l'applicazione della disciplina prevista per le zone franche urbane[64] per il finanziamento di misure agevolative e, per il periodo di vigenza degli incentivi, è istituito un Fondo nello stato di previsione del MEF, con dotazione di 45 mln di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, a valere sulle risorse dell'articolo 14 comma 1 (comma 1-*bis*).

Per quanto riguarda l'istituzione delle ZUF il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia di L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, di dette zone ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006.

In alternativa alle agevolazioni previste per le zone franche urbane è previsto il ricorso ad uno specifico regime di incentivazione, da definire con decreto del MEF, previa autorizzazione comunitaria (comma 1-*ter*).

I benefici previsti da tale disciplina sono:

- ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009-2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo nonché l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
- ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, la non corresponsione dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
- ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni predetti nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione (comma 1-*ter*).

Inoltre, si stabilisce che, con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, siano fissate le modalità per l'applicazione del regime fiscale alternativo previsto al comma 1-*ter*, nonché per l'applicazione della disciplina relativa ai distretti produttivi - disciplinati dall'articolo 1, commi da 366 a 372 della l. finanziaria per il 2006[65] - alle imprese operanti nei comuni colpiti dal sisma alla data del 6 aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori (comma 1-*quater*).

Il citato comma 372 (art. 1 finanziaria 2006) prevede che dall'attuazione dei commi da 366 a 371-*ter* non devono derivare oneri superiori a 50 mln di euro a decorrere dal 2006. Inoltre l'articolo 3, comma 4 del D.L. 5/2009, come modificato dalla legge di conversione, prevede che dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 366 a 371-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal medesimo DL, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

L'efficacia delle disposizioni agevolative è comunque subordinata alla autorizzazione comunitaria; alle misure di incentivazione previste dal comma 1-*bis* si applica la disciplina relativa al monitoraggio dei crediti d'imposta (comma 1-*quinqes*).

Il **prospetto riepilogativo** espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Art. 10 comma 1-bis	45,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

La relazione tecnica non considera le norme, introdotte nel corso dell'esame preso il Senato.

Al riguardo, in mancanza di una relazione tecnica, andrebbero acquisiti dal Governo chiarimenti ed elementi di valutazione, tenuto conto dell'ampiezza dell'intervento normativo, che prevede - in alternativa all'estensione a territori dell'Abruzzo dei benefici per le zone franche urbane (comma 1-*bis*) - un nuovo regime di agevolazioni fiscali (comma 1-*ter*) e la possibilità dell'applicazione delle disposizioni anche fiscali, relative ai distretti produttivi (articolo 1, comma da 366 a 372, della l. finanziaria per il 2006).

Ciò in particolare riferimento alle seguenti questioni:

- con riguardo al Fondo istituito nello stato di previsione del MEF, dal tenore letterale della norma non si evince il periodo di finanziamento del medesimo. Il prospetto riepilogativo in termini di SNF reca un onere solo per il 2009; va verificata la compatibilità di tale proiezione temporale rispetto ai benefici previsti dalla normativa sulle ZFU. Inoltre andrebbe verificato se la dotazione pari a 45 mln sia congrua a coprire le agevolazioni previste dal comma 1-*bis* estese anche in deroga al requisito del numero di abitanti pari a 30.000;
- non è chiaro se le agevolazioni per i territori colpiti dal sisma del 6 aprile debbano essere finanziate esclusivamente dal nuovo Fondo istituito dalla norma in esame, ovvero anche a valere sugli stanziamenti già previsti dalla vigente normativa sulle zone franche urbane;

- andrebbe altresì precisato a valere su quali risorse finanziarie siano coperte le agevolazioni previste, in alternativa a quelle sulle zone franche, dal comma 1-*ter*. Ove si tratti del Fondo di cui al comma 1-bis, andrebbe verificata la compatibilità in termini temporali di tali risorse, rispetto alle agevolazioni indicate (si veda in particolare la lett. a) del comma 1-*ter*);
- in ogni caso sempre per il comma 1-*ter*, andrebbe verificata la compatibilità delle agevolazioni ivi previste rispetto alla determinazione di un limite di spesa;
- quanto al comma 1-*quater*, andrebbe precisato se – come sembra desumersi dal testo - le agevolazioni ivi previste saranno concesse a valere sugli stanziamenti già disposti, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 366 – 372, della finanziaria 2006, dalla vigente normativa. In tal caso andrebbe comunque verificato se tale dotazione sia sufficiente per coprire i benefici ulteriori a favore delle imprese operanti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e delle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 1-*bis*, in considerazione del fatto che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, quantificati in 45 milioni di euro, sembrano destinati a manifestarsi immediatamente, in quanto derivanti dall'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, appare necessario che il Governo chiarisca l'idoneità della copertura in esame, che prevede l'utilizzo di risorse, quali quelle dell'articolo 14, comma 1, disponibili solo in seguito ad una articolata procedura, trattandosi delle risorse della programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2007-2013 attribuite al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Analogo chiarimento appare necessario in merito agli eventuali differenti coefficienti di spendibilità ascrivibili alle suddette risorse utilizzate a copertura e alla disposizione onerosa in esame.

ARTICOLO 10, comma 2

Esenzione tributaria per rinegoziazione mutui

La norma prevede l'esenzione da costi e tributi, ad eccezione dell'IVA, nonché la riduzione del 50 per cento degli onorari notarili, per le operazioni di rinegoziazione di mutui e finanziamenti.

La relazione tecnica afferma che la norma comporta una rinuncia a maggior gettito.

Con **documentazione integrativa**[66] presentata al Senato, in merito al rilievo in base al quale una parte delle operazioni in questione sarebbe avvenuta anche a legislazione vigente (cd. tendenziale), dando luogo a presupposti impositivi che la norma in esame fa venir meno, il Governo ha rilevato che la rinegoziazione di un mutuo non è di per sé potenzialmente suscettibile di generare costi fiscalmente rilevanti.

Nulla da osservare, nel presupposto che il gettito derivante da tributi applicabili a operazioni di rinegoziazione che sarebbero avvenute anche a legislazione vigente, sia presumibilmente, di importo non rilevante.

ARTICOLO 10, commi 3-5

Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale

Le norme prevedono la possibilità di destinare[67] una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale[68] al finanziamento degli accordi di programma già sottoscritti per gli interventi di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia[69], ovvero a quelli da sottoscrivere o ai contratti di programma che risultino già presentati, demandando l'attuazione degli interventi all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (comma 3).

Viene precisato che riguardo agli accordi da sottoscrivere sarà data priorità alle imprese ammesse a procedure di amministrazione straordinaria nei settori dei componenti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica, dell'automotive e dell'edilizia sostenibile.

Si ricorda che il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'assegnazione di una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate[70].

Viene disposto che siano disciplinate[71] sia le modalità per il trasferimento, a favore della regione Abruzzo, della quota di risorse disponibili del fondo per le politiche giovanili[72] - da destinare ad iniziative di sostegno delle giovani generazioni colpite dall'evento sismico - che le modalità per il monitoraggio, l'attuazione e la rendicontazione delle iniziative intraprese (comma 4).

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 per la ricostruzione ed il restauro degli immobili destinati alle attività dei centri di accoglienza e di ascolto, prevedendo a tal fine l'utilizzo delle risorse di cui al fondo per le pari opportunità[73] (comma 5).

La relazione tecnica, relativamente al comma 3, riferisce che, trattandosi di una rifinalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, non si determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con una documentazione integrativa^[74], presentata al Senato, il Governo ha confermato la possibilità di programmare una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese per l'attuazione degli interventi in questione.

Con riferimento al comma 5, la RT si limita a confermare che le risorse di cui al fondo delle pari opportunità, utilizzate per l'attuazione della norma nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2009, risultano disponibili sul bilancio dello Stato.

Al riguardo, con riferimento al comma 3, andrebbe precisato se l'utilizzo, previsto dal testo, del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale si configuri come aggiuntivo rispetto alla riduzione del medesimo Fondo disposta dal successivo articolo 14, comma 1.

Posto, inoltre, che non viene precisata l'entità delle quote di risorse oggetto delle nuove finalizzazioni previste dai commi 3 e 4, andrebbe acquisito un chiarimento circa la compatibilità di tali interventi rispetto al completamento di eventuali programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione al comma 4, si ricorda che il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

Si osserva che, come da interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 28 maggio 2009, il capitolo 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale sono gestite le risorse del citato Fondo, reca una disponibilità di competenza di 99,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda il comma 5, si ricorda che l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, la cui dotazione è stabilita dalla tabella C allegata alla legge finanziaria annuale. Per il 2009, la tabella C allegata alla legge finanziaria 2009 prevede uno stanziamento di competenza di 29,9 milioni di euro. Le relative risorse sono gestite nel capitolo 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 28 maggio 2009, risulta che il predetto capitolo reca una disponibilità di competenza pari a 20,8 milioni di euro.

ARTICOLO 10, comma 5-bis

Destinazione di risorse finalizzate alla festa della Repubblica

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, riduce di un milione di euro le risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della difesa finalizzate allo svolgimento di attività correlate principalmente alla celebrazione della festa della Repubblica 2009, prevedendo che il relativo importo venga trasferito in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per essere destinato al finanziamento di interventi^[75] realizzati dall'amministrazione della difesa di intesa con il Dipartimento della protezione civile in favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Viene previsto che tali interventi saranno individuati con apposito decreto del Ministero della Difesa, adottato d'intesa con il Commissario delegato di cui all'articolo 2.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
minori spese correnti	1	0	0	1	0	0	1	0	0
maggiori spese correnti	1	0	0	1	0	0	1	0	0

La relazione tecnica non considera la norma.

Nulla da osservare nel presupposto che l'onere debba intendersi configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, anche al fine di verificare la natura finanziaria delle risorse del Ministero della difesa delle quali si prevede la riduzione e il titolo giuridico in base al quale le stesse sono stanziare in bilancio, appare opportuno che il Governo chiarisca in quali capitoli le stesse siano iscritte.

Le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sembrano derivare dalla riprogrammazione degli eventi connessi alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 da effettuare *ex ante*, nonostante la

norma rechi un riferimento ai "risparmi realizzati", che sarebbero verificabili *ex post*. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 11

Interventi per la prevenzione del rischio sismico

Le norme, nel testo iniziale, prevedono, in particolare, quanto segue:

- il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare con la massima urgenza un piano di verifiche finalizzate ad effettuare interventi per la riduzione del rischio sismico di immobili, strutture ed infrastrutture, con priorità nelle zone dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al provvedimento in esame. Alla realizzazione del piano collaborano gli enti locali. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche comporta l'inutilizzabilità dell'immobile. Per le finalità di cui sopra è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009;
- le Amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie, anche attraverso opportune variazioni di bilancio. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili gli interventi sono realizzati a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto in esame;
- per la realizzazione degli interventi necessari a seguito dell'esito delle verifiche è concesso ai soggetti privati interessati un credito d'imposta pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente fino ad un importo massimo del credito d'imposta di 48.000 euro. Il credito è concesso nel limite di spesa di 50,5 milioni per il 2010, 151,6 milioni per il 2011, 202,1 milioni annui per il 2012, 2013 ed il 2014, 151,6 milioni per il 2015 e 50,5 milioni per il 2016. Il credito d'imposta non spetta allo Stato ed agli enti pubblici, non è cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo ed è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo;
- per i soggetti titolari di partita IVA il credito d'imposta può essere fatto valere in compensazione dei tributi e dei contributi dovuti, non concorre alla formazione del reddito, né rileva ai fini della base imponibile IRAP ed ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili; può essere, inoltre, richiesto il rimborso della quota di credito d'imposta non utilizzata annualmente. Le persone fisiche non titolari di partita IVA possono computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo successivo la quota annuale di credito d'imposta incapiente nell'imposta netta, ovvero chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Il Senato ha integralmente sostituito l'articolo in esame. Il nuovo testo dell'articolo dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un Fondo per la prevenzione del rischio

sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro nel 2010, 145,1 milioni di euro nel 2010, 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, 145,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 44 milioni di euro per il 2016.

Le modifiche sono state introdotte in un emendamento riferito all'articolo 7[76], che ha contestualmente confermato la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e autorizzato la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Entrambe le spese risultano quindi riportate, nell'attuale versione del testo, all'articolo 7.

Il prospetto riepilogativo degli effetti del decreto-legge nel testo iniziale assegna alle norme i seguenti effetti di spesa.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
MAGGIORI SPESE CORRENTI	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
MAGGIORI SPESE C/C*	0,0	50,5	151,6	0,0	50,5	151,6	0,0	50,5	151,6

* Si ricorda che, ai fini della contabilizzazione sui saldi di finanza pubblica, i crediti di imposta sono contabilizzati, diversamente da quanto risulta nel prospetto riprodotto, come maggiori spese ai fini del saldo netto e come minori entrate tributarie ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

La relazione tecnica al testo iniziale stima i seguenti effetti per competenza:

(milioni di euro)

Minori entrate	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IRPEF/IRES	50,5	151,6	202,1	202,1	202,1	151,6	50,5

La quantificazione si basa sui seguenti parametri di calcolo:

(milioni di euro)

Numero immobili interessati	175.000
Percentuale di immobili soggetti ad interventi	30%
Spesa media per intervento	35.000 euro
Credito d'imposta corrispondente (55%*35.000)	19.250
Spesa complessivamente agevolabile (175.000*30%*35.000)	1.838 milioni di euro
Credito d'imposta complessivo (1.838*55%)	1.011 milioni di euro

La relazione tecnica ipotizza che le spese per le quali è riconosciuto il credito d'imposta siano effettuate per il 25 per cento nel 2009 (460 milioni di euro), per il 50 per cento nel 2010 (919 milioni di euro) e per il restante 25 per cento nel 2011 (460 milioni di euro).

Considerando la ripartizione in cinque quote costanti di pari importo ed ipotizzando la piena capienza del credito nella relativa imposta, la perdita di gettito IRPEF/IRES di competenza annua (singola quota) è stimata pari a 50,5 milioni di euro per le spese effettuate negli anni 2009 e 2011 ed a 101,1 milioni di euro per le spese effettuate nel 2010.

Le minori entrate per cassa presentano lo stesso andamento risultante per competenza, con lo sfasamento di un anno, in quanto la relazione tecnica ipotizza che tutti i soggetti utilizzino il credito in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel corso dell'esame al Senato, in risposta alle osservazioni formulate presso la Commissione Bilancio, il Governo ha integrato le informazioni fornite nella relazione tecnica iniziale[77]. In particolare, ha precisato che si è ipotizzata una spesa media ammissibile all'agevolazione inferiore a quella massima prevista dalla norma medesima, pari a circa 87.000 euro (48.000/55%), in quanto si tratta di interventi realizzati in aree contigue a quelle colpite dal sisma, che quindi non ne hanno subito l'effetto distruttivo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti del decreto-legge nel testo modificato dal Senato assegna complessivamente alle norme i seguenti effetti di spesa.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Maggiori spese in c/c	0,0	44,0	145,1	0,0	44,0	145,1	0,0	44,0	145,1

Al riguardo, si rileva che la nuova formulazione dell'articolo 11 non pone, sul piano della quantificazione, profili problematici in quanto si limita a prevedere stanziamenti di spesa dal 2010 al 2011, configurati come limiti massimi di spesa, a favore di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito nello stato di previsione del MEF.

Appare, tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se, nella fase di utilizzazione delle risorse stanziare, si intenda adottare le medesime modalità attuative ed i medesimi parametri quantitativi prefigurati dalla norma soppressa e dalla relativa relazione tecnica di corredo.

ARTICOLO 12

Norme in materia di giochi

Le norme attribuiscono all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la facoltà di ampliare l'offerta al pubblico di giochi[78] e di rafforzare le misure di controllo nel settore, al fine di assicurare maggiori entrate **non inferiori a 500 milioni** di euro annui a decorrere dal 2009 (comma 1).

Tale facoltà – da esercitarsi mediante l'adozione di appositi decreti dirigenziali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame – ha per oggetto un ampio ventaglio di interventi specificati dal testo, riguardanti sia le forme di gioco offerte al pubblico (introduzione di nuove lotterie, di nuovi giochi a distanza e di nuove modalità di gioco) sia l'organizzazione della raccolta (assegnazione di ulteriori autorizzazioni, aumento delle estrazioni, apertura delle tabaccherie nei giorni festivi, intensificazione dei controlli contro l'illegalità e l'evasione fiscale) sia, infine, la ripartizione delle somme giocate; con riferimento a quest'ultimo aspetto, il testo del decreto legge provvede direttamente a indicare una nuova modulazione del prelievo fiscale[79].

Nel corso dell'esame in prima lettura, il Senato ha apportato alcune modifiche al testo iniziale, con riferimento alle quali la relazione tecnica allegata ad uno degli emendamenti approvati [con cui è stata riformulata la lettera l), riguardante la disciplina degli apparecchi da intrattenimento][80] ha stimato ulteriori maggiori entrate pari a **150 milioni** di euro per il solo anno 2010.

In particolare:

- è stata elevata da 0,50 euro a 1 euro la nuova posta minima delle scommesse a quota fissa (in precedenza fissata dalla normativa vigente[81] a 3 euro) [lettere h) e n)];
- è stata introdotta la possibilità, per i concessionari della raccolta di scommesse, di proporre all'Amministrazione dei monopoli nuove scommesse su eventi virtuali [lettera h)];
- è stato ridotto, dall'8 per cento al 4 per cento delle somme giocate, il prelievo erariale massimo dovuto, sulle somme giocate, per l'esercizio dei videoterminali [lettera l) numero 1)];
- è stato disposto che le somme dovute, per l'installazione di videoterminali di gioco, dai soggetti già titolari di concessioni (15.000 euro per "ciascuno"[82]) siano ripartite in due rate di pari importo (da versare, rispettivamente, nel 2009 e nel 2010) [lettera l) numero 4)];
- è stato previsto che per l'assegnazione delle nuove concessioni della rete telematica AAMS sia applicato il metodo della selezione aperta tra i candidati, con una durata delle licenze pari a 9 anni ed un prezzo di assegnazione per l'installazione di ciascun apparecchio pari a 15.000 euro [lettera l) numero 5)];

Si segnala inoltre che il Senato ha soppresso il comma 2 del testo originario, che prevedeva – con finalità di controllo[83] - la revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e il trasferimento ad altri uffici delle funzioni esercitate dagli uffici oggetto di chiusura. Il medesimo comma consentiva una rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali[84].

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Maggiori entrate (extratributarie)									
	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Giochi e Lotto									
Giochi - Videolotterie	0	150	0	0	150	0	0	150	0

La riga "Giochi e Lotto" mostra le stime riferite al testo originario.

La riga "Giochi - Videolotterie" indica gli ulteriori effetti di maggior gettito ascritti all'emendamento 12.1900 sopra richiamato.

La **relazione tecnica** allegata al testo originario del decreto legge conferma la stima complessiva di maggior gettito ascritto alla norma (500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009), senza tuttavia fornire i dati posti alla base della quantificazione. La RT si limita a richiamare nel dettaglio le finalità delle misure innovative che dovrebbero consentire di raggiungere l'obiettivo indicato dal testo.

In particolare, secondo la RT i principali elementi che dovrebbero consentire di ottenere l'incremento di gettito indicato dal testo sono i seguenti (comma 1):

- facoltà di intervento diretto da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli nei settori di gioco nei quali è più critica la necessità di revisione, compresa la possibilità di intervenire in materia tributaria per un'armonizzazione con il complesso del sistema tributario;
- introduzione di misure organizzative e strutturali idonee ad assicurare all'Amministrazione dei monopoli e ai concessionari maggiore capacità di controllo del gioco legale;
- introduzione di nuove lotterie a estrazione istantanea straordinarie (finalizzate al finanziamento di iniziative quali il sostegno ai cittadini colpiti da eventi sismici) e di nuove formule di gioco [lettere *a*) e *b*]);
- maggiore efficienza delle operazioni connesse al gioco (con la concentrazione delle estrazioni nelle sole tre sedi già dotate di apparati elettro-meccanici ad alta sicurezza) [lettera *c*]);
- flessibilità del giorno di riposo settimanale delle rivendite di tabacchi, al fine di ampliare l'offerta di giochi [lettera *d*]);
- incremento del montepremi e riduzione del prelievo fiscale (e della quota destinata all'UNIRE) per la scommessa ippica denominata V7 (sostitutiva del Totip) [lettera *e*]);
- adeguamento della disciplina^[85] e rimodulazione del prelievo fiscale per i giochi e per le scommesse a distanza^[86], con finalità di contrasto del gioco irregolare e dell'evasione fiscale [lettere *f*), *g*) e *h*]);
- estensione, per gli apparecchi da intrattenimento, dei poteri ispettivi e di blocco, che vengono affidati anche ai concessionari della rete telematica [lettera *i*]);

- concreto avvio dei sistemi di gioco a controllo remoto (cd. *video lotteries*) con previsione di una nuova procedura di selezione per l'affidamento delle concessioni alla scadenza di quelle in atto (2010) [lettera *l*];
- possibilità, per i concessionari nel settore delle scommesse, di pubblicare palinsesti personalizzati atti ad ampliare l'offerta e ad accrescere la concorrenzialità [lettera *m*];
- revisione, per le scommesse a quota fissa, dell'importo minimo delle giocate e della posta unitaria, con abbassamento della scommessa minima (da 3 a 0,5 euro) e con l'innalzamento della vincita massima potenziale da singola giocata (da 10 mila a 50 mila euro) [lettera *n*];
- introduzione di apposite procedure di controllo e di un aggravamento delle sanzioni al fine di contrastare efficacemente il fenomeno dei concorsi a premio organizzati in forma elusiva del monopolio statale [lettera *o*];
- avvio dei cosiddetti giochi di sorte legati al consumo, da effettuare presso le casse degli esercizi commerciali all'atto di un qualunque acquisto (utilizzando i resti, ossia un limitatissimo impegno di spesa, per sfidare la sorte) [lettera *p*].

Con riferimento al comma 2 (soppresso dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura), la RT riferita al testo originario del DL sottolinea che le misure di carattere organizzativo proposte (revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali) sono "volte a intensificare le attività di controllo sul territorio" e rappresentano un "passaggio obbligatorio per l'efficientamento della struttura organizzativa di AAMS". La stessa RT fa presente, altresì, la necessità di garantire "la neutralità finanziaria dell'intervento" in relazione al transito in AAMS e nelle Agenzie fiscali di personale proveniente dalle sedi periferiche sopresse del Ministero dell'economia: tale neutralità sarebbe garantita da una "contestuale rimodulazione delle dotazioni organiche del Ministero e delle altre amministrazioni ... in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito" nonché dal mantenimento, per il personale trasferito, del trattamento economico in godimento.

La **documentazione integrativa** presentata dal Governo^[87] nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, dopo aver affermato che gli effetti finanziari derivanti dal testo originario del decreto legge assumono carattere aggiuntivo rispetto a quelli già programmati per il 2009 a legislazione vigente (che ammontano a 49-50 miliardi di euro di raccolta complessiva, pari a circa 7,1 miliardi di entrate erariali), quantifica i seguenti effetti di maggior gettito in relazione alle norme contenute nel testo originario dell'articolo 12:

- 180 milioni di euro per l'introduzione di nuove tipologie di gioco con riferimento al Lotto e al Superenalotto [lett. *b*];
- 40 milioni di euro per gli interventi volti a un efficientamento del sistema di gioco e dei controlli [lett. *c*), *f*), *g*), *b*), *i*), *m*), *n*];
- 300 milioni di euro per gli interventi in materia di video lotterie [lett. *l*].

Con riferimento al comma 2 (successivamente soppresso nel corso dell'esame in prima lettura) la documentazione del Governo afferma che tale norma è da considerare essenziale e determinante per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con l'articolo 12 e soprattutto per

la loro stabilizzazione a regime, da realizzare attraverso un rafforzamento dell'organizzazione per assicurare la lotta al gioco irregolare e ottenere conseguenti effetti positivi in termini di entrate erariali.

La relazione tecnica allegata all'emendamento con cui è stata riformulata la lettera l), riguardante la disciplina degli apparecchi da intrattenimento, afferma che gli aggiustamenti in esso contenuti sono volti a massimizzare le entrate erariali, rendendo più certo l'obiettivo dell'acquisizione del numero massimo di videoterminali disponibili e al tempo stesso rendendo più sostenibile il necessario investimento da parte degli operatori del settore. Sulla base di tali presupposti, viene ipotizzata l'acquisizione di ulteriori maggiori entrate pari a circa 50 milioni nel 2009 e nel 2010 [che vanno ad aggiungersi ai 300 milioni di introiti per gli interventi in materia di video lotterie già richiamati con riferimento alla lett. l)]. Secondo la RT, inoltre, le misure proposte renderanno possibile il completamento della procedura di gara entro il 2010: in quell'anno potrà pertanto ricavarsi dall'aggiudicazione dei terminali un introito *una tantum* pari a circa 100 milioni di euro.

Nel complesso, la RT prevede le seguenti entrate imputabili alla lettera l/):

- per il 2009: 350 milioni di euro;

Non è chiaro se, sul totale indicato (di 350 milioni), la previsione di un introito pari a 50 milioni:

- a) debba essere intesa come limitata al solo 2009;
 - b) debba essere ricondotta alla rateizzazione dei corrispettivi previsti per l'assegnazione degli apparecchi (15.000 euro per ciascuno) che, in base al testo licenziato dal Senato, dovrebbero essere versati in due quote di pari importo, rispettivamente nel 2009 e nel 2010).
- per il 2010: un maggiore introito pari a 150 milioni di euro.

Al riguardo, con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari ascritti all'articolo in esame, si osserva che andrebbe chiarito il procedimento di calcolo adottato per le previsioni di maggior gettito contenute nella documentazione integrativa trasmessa dal Governo: tali stime vengono infatti genericamente attribuite ad una serie di interventi (180 milioni di euro con l'introduzione di nuove tipologie di gioco per il Lotto e il Superenalotto; 40 milioni mediante misure di efficientamento e di controllo; 350 milioni attraverso misure innovative in materia di video lotterie), senza che siano forniti dati e i parametri posti alla base della quantificazione. Una verifica di tali previsioni richiederebbe, inoltre – per ciascun segmento del comparto giochi interessato dalle misure in esame –, l'indicazione sia degli introiti già scontati a legislazione vigente (come base di calcolo) sia dei risultati che sono attesi in relazione all'uno e all'altro intervento (quota aggiuntiva di raccolta e di gettito erariale).

Con particolare riferimento agli effetti ascritti alla lettera l) (350 milioni annui, a regime, attraverso l'esercizio dei videoterminali), si osserva che tale ipotesi di gettito non appare verificabile in assenza di dati più puntuali in ordine:

- ai tempi necessari per il completamento della procedura di assegnazione dei nuovi apparecchi (le previsioni di gettito, infatti, non sembrano considerare la possibilità che la piena entrata in funzione degli apparecchi richieda un avvio graduale);
- al numero di apparecchi che si prevedono in esercizio sia nel 2009 sia negli anni successivi (consistenza totale degli apparecchi in esercizio, con la specificazione della quota di apparecchi da considerare aggiuntiva rispetto all'anno precedente);
- alle ipotesi di raccolta e di rendimento medio per ciascun apparecchio^[88].

Sempre a fini di verifica della predetta quantificazione, andrebbe inoltre distintamente evidenziata la presenza di eventuali effetti (positivi) di incremento della raccolta – a seguito dei nuovi interventi posti in essere - e quelli (negativi) di sostituzione all'interno del comparto dei giochi e degli apparecchi da intrattenimento.

Analoghe considerazioni valgono anche per la quantificazione del maggior gettito ascritto alla medesima lettera l) a seguito delle modifiche apportate dal Senato. Non sono chiari, infatti, i parametri ed il procedimento di calcolo utilizzati per giungere alla quantificazione proposta di 150 milioni di euro all'anno. Si segnala, tuttavia, che dall'ammontare dell'introito *una tantum* (100 milioni di euro) previsto per l'assegnazione delle nuove concessioni della rete telematica si desume che il numero di apparecchi installati è stimato intorno ai 6.700⁽⁸⁹⁾.

Nulla da osservare in ordine alla soppressione del comma 2, intervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che le misure di riorganizzazione contenute nella norma non siano considerate essenziali per la realizzazione degli effetti di maggior gettito derivanti dall'articolo 12.

Tale chiarimento appare necessario tenuto conto del rilievo associato, nella RT e nelle successive note del Governo, al rafforzamento delle attività di controllo con finalità di contrasto alle pratiche illegali di gioco. In particolare, nella documentazione integrativa presentata dal Governo al Senato, il comma 2 è stato definito come "essenziale e determinante per il raggiungimento degli obiettivi" e "per la loro stabilizzazione a regime" al fine di "assicurare la lotta al gioco illegale e irregolare".

Andrebbe infine chiarito se le modifiche in materia di imposizione, introdotte dal testo con riferimento alle scommesse a quota fissa disciplinate dalla lettera g) e dalla lettera h), determinino un incremento o una riduzione della tassazione. Infatti, poiché il testo interviene sia sull'aliquota (che viene elevata) sia sulla base imponibile (che viene ridotta), non è chiaro se in termini di impatto tributario l'intervento sia volto essenzialmente a mantenere un profilo neutrale.

Nello specifico, la lettera g) disciplina le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta fra singoli giocatori^[90]. La misura dell'imposizione viene così modificata: si passa da un'aliquota del 3% da applicare "alla raccolta"^[91] a un'aliquota del 20% da applicare alla raccolta al netto delle somme da restituire al consumatore in vincite e rimborsi.

La lettera *h*) disciplina le scommesse a quota fissa su eventi virtuali^[92]. La misura dell'imposizione viene modificata passando da un'aliquota variabile fra il 2% e l'8% (in ragione della raccolta e del numero di eventi oggetto delle scommesse^[93]) da applicare "alle somme giocate"^[94] a un'aliquota del 20% da applicare alla raccolta al netto delle somme da restituire al consumatore in vincite.

Poiché non è chiaro a quale percentuale delle somme raccolte ammontino mediamente le "vincite" e i "rimborsi" a cui fanno riferimento le disposizioni in esame, non è possibile accertare se il passaggio alla nuova più elevata aliquota del 20% equivalga – in presenza della riduzione di base imponibile prevista dal testo - ad un aumento o ad una diminuzione del prelievo fiscale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione del comma 1, si ricorda che dall'integrazione alla relazione tecnica presentata durante l'esame in prima lettura al Senato in seguito ad alcune modifiche apportate alla disposizione, le entrate ad essa ascritte sono pari, per l'anno 2010, a 650 milioni. Alla luce di tali elementi e in considerazione del fatto che parte di queste nuove entrate sono necessarie al fine di garantire la copertura degli oneri del presente decreto, in particolare quelli di cui all'articolo 14, comma 5, appare opportuno che il Governo confermi che la norma debba essere interpretata nel senso che le maggiori entrate siano non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2009, a 650 milioni di euro per l'anno 2010 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 13, commi 1-3 e 5

Misure in materia sanitaria

Normativa vigente: l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 347/2001^[95] definisce come medicinali equivalenti i farmaci, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali. Essi sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

Il farmacista, in assenza di un'indicazione del medico, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco equivalente avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali.

Anche su tali medicinali, al pari di tutti quelli dispensati a carico del SSN, sono dovute al SSN a titolo di sconto quote di spettanza a carico di farmacisti, grossisti e aziende farmaceutiche, il cui ammontare è calcolato sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA ed è articolato per fasce a seconda di tale prezzo. Tali quote sono determinate nel 66,65 per cento per le aziende farmaceutiche; nel 6,65 per cento per i grossisti e nel 26,7 per cento per i farmacisti^[96].

Le norme, al fine della razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale[97], dispongono:

- a) la riduzione del 12 per cento, nel periodo 28 maggio-31 dicembre 2009, del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti, ad eccezione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto e dei medicinali il cui prezzo sia stato negoziato dopo il 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi, inoltre, il SSN trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel 2008, una quota di quanto dovuto alle farmacie per il servizio praticato pari all'1,4 per cento calcolata al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta, effettuata in due rate annuali nell'anno 2009[98], non si applica alle farmacie rurali con un fatturato annuo in regime di SSN inferiore a 258.228, 45 euro (comma 1, lettera a);
- b) la rideterminazione delle quote di spettanza per i medesimi farmaci sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IIVA, dal 66,65 per cento al 58,65 per cento per le aziende farmaceutiche.

La differenza, pari all' 8 per cento della quota di spettanza, è ridistribuita tra i farmacisti e i grossisti secondo le regole di mercato, ferma restando la quota minima del 26,7 per cento per i farmacisti (comma 1, lettera b, primo e secondo periodo);

- c) le sanzioni per il mancato rispetto delle quote di spettanza in esame, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica secondo modalità da stabilirsi con successivo DM (comma 1, lettera b, ultimo periodo);
- d) la rideterminazione del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per il 2009 dalla misura del 14 per cento del finanziamento complessivo del SSN al 13,6 per cento (comma 1, lettera c).

Le economie derivanti dalle disposizioni in esame, quantificate dalla relazione tecnica in 420 milioni di euro nel 2009 (di cui 30 milioni relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano) sono finalizzate, per 380 milioni di euro, alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti al terremoto in Abruzzo, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e, per un importo massimo di 40 milioni di euro, all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento[99], in funzione delle difficoltà della regione Abruzzo a completare e consolidare gli interventi previsti dal Piano di rientro a causa del terremoto[100] (commi 2 e 3). Infine, contestualmente all'adozione delle misure di risparmio per il 2009 recate dal comma 1, si dispone la riduzione del livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato per un importo pari a 380 milioni di euro nel 2009 (comma 5).

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
maggiori entrate									

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
comma 2	30	0	0	0	0	0	0	0	0
minori spese correnti									
comma 3	0	0	0	420	0	0	420	0	0
comma 5	350	0	0	0	0	0	0	0	0

La relazione tecnica, quantificando il risparmio recato dalle disposizioni in esame in **420 milioni di euro nel 2009**, precisa che esse sono finalizzate a recuperare le diseconomie derivanti dal fenomeno degli extrasconti praticati sui medicinali equivalenti dalle aziende farmaceutiche a vantaggio delle farmacie[101].

Più in particolare, il risparmio per il 2009 consegue dai seguenti fattori:

- a) dalla riduzione del 12 per cento del prezzo dei medicinali equivalenti: sulla base di un volume di spesa riferito a tali farmaci stimabile in circa 3.600 milioni di euro, il risparmio annuo è pari a 432 milioni, rideterminati in circa 252 milioni di euro in quanto la riduzione opera per 7 mesi;
- b) dalla trattenuta dell'1,4 per cento da parte del SSN: con riferimento ad una spesa lorda complessiva di circa 12.500 milioni di euro[102], la misura su base annua comporta un risparmio pari a circa 175 milioni di euro.

Il risparmio complessivo, pari a 427 milioni di euro è prudenzialmente rideterminato in 420 milioni di euro per tenere conto del fatto che la trattenuta sul fatturato non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo inferiore a 258.228,45 euro.

Infine, con riferimento alla riduzione del livello del finanziamento del SSN, al quale concorre lo Stato (comma 5), la relazione tecnica precisa che la riduzione è la conseguenza dell'utilizzo per finalità extrasanitarie del risparmio recato dal comma 1 per il 2009.

Il Governo, nella documentazione trasmessa l'8 maggio 2008, ha precisato che la relazione tecnica, nel valutare il volume di spesa per i farmaci in oggetto (pari a 3.600 milioni di euro nel 2009) ha tenuto conto del trend crescente della spesa per tale tipologia di farmaci[103]. Inoltre ha chiarito che la riscossione del dovuto a carico dei farmacisti avverrà con due rate nel corso del 2009 e che l'importo del minor risparmio dovuto all'esclusione delle farmacie rurali con fatturato annuo inferiore a 258.228,45 (pari a 1.300 circa) è stimabile in circa 3,3 milioni di euro.

Nulla da osservare, al riguardo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca come la previsione della destinazione di 380 milioni di euro di cui al **comma 3**, lettera a), alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, si coordini con l'articolo 18, comma 1, lettera c) che prevede la destinazione della medesima somma alla copertura delle disposizioni di carattere oneroso del provvedimento.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se, in conformità alle indicazioni contenute nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, le maggiori entrate derivanti dal comma 2 costituiscono quota parte delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui al **comma 5**.

ARTICOLO 13, comma 4

Ulteriori disposizioni in materia di prezzo dei farmaci

La norma dispone che le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, o di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, possano ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra tale prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 5 euro; a 1 euro per i farmaci il cui costo sia fino a 10 euro e a 1,50 euro per i farmaci di costo superiore a 10 euro.

La relazione tecnica precisa che la disposizione è volta a favorire la diffusione dei farmaci generici, prevedendo che le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci con brevetto scaduto non possano ridurre eccessivamente il loro prezzo.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 14, comma 1

Destinazione di risorse del FAS agli interventi di ricostruzione

La norma prevede che il CIPE assegni agli interventi di ricostruzione una quota annuale, determinata compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, a valere su un importo compreso tra 2 e 4 mld di euro nell'ambito della dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale^[104], per un importo non puntualmente definito. Viene altresì previsto l'utilizzo del Fondo infrastrutture^[105] per un importo pari a 408,5 mln^[106]. L'utilizzo delle risorse non è soggetto al vincolo di destinazione territoriale previsto dall'art. 18, comma 3 del DL 185/2008^[107].

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento, integrato con le modifiche apportate al Senato, in relazione alla norma in esame, **considera esclusivamente gli effetti, pari rispettivamente a 8,5 mln e 45 mln per il 2009^[108], relativi al taglio del Fondo FAS per la**

copertura di due modifiche introdotte al Senato (l'incremento delle risorse finalizzate all'esenzione dei pedaggi autostradali[109] e all'istituzione di zone franche urbane nei territori colpiti dal sisma[110]).

La relazione tecnica, come integrata da una nota tecnica riferita alle modifiche apportate agli artt. 12 e 14[111], afferma che la norma in questione è posta a copertura dei contributi ed indennizzi di cui all'art. 2, comma 11-bis, all'art. 3 e all'art. 4, co 1, lett. b), nonché all'istituzione di zone franche urbane di cui all'art. 10, comma 1-*bis* e alla realizzazione dei piani di ricostruzione di cui al comma 5-bis dello stesso art. 14.

Al riguardo, in considerazione del ricorso a mezzi di copertura a valere sul FAS, stimati in via prudenziale tra 2 e 4 mld ed attivati con successive delibere del CIPE, appare opportuno acquisire gli elementi conoscitivi, attualmente disponibili, in merito al profilo temporale dell'utilizzo di dette risorse.

Andrebbe inoltre acquisita conferma che, come sembra dedursi dal tenore letterale della norma, l'importo di 408,5 mln a valere sul Fondo infrastrutture debba considerarsi aggiuntivo rispetto alle predette risorse, comprese tra 2 e 4 mld.

Ove risulti accertato tale carattere aggiuntivo, andrebbe confermato che lo stanziamento di 45 mln rinvenuto a carico del FAS e posto a copertura degli oneri recati dall'istituzione di zone franche, debba intendersi compreso nell'importo tra i 2 e i 4 mld indicato al comma 1, posto che - a differenza di quanto operato con riferimento alla copertura dei maggiori oneri relativi all'esenzione dai pedaggi autostradali (8,5 mln) - tale circostanza non è resa esplicita nella disposizione in esame.

E' inoltre opportuno che il Governo fornisca informazioni in merito alla compatibilità dell'utilizzo delle risorse indicate dalla norma in esame con gli impieghi già previsti a legislazione vigente ed in riferimento alla neutralità del ricorso a tali risorse in relazione all'integrale utilizzo di fondi comunitari a fronte di cofinanziamenti nazionali attivati sul medesimo FAS.

ARTICOLO 14, commi 1-*bis* e 5

Ulteriori risorse per la ricostruzione e per incrementare la spendibilità del FAS

Il testo originario dell'art. 14, comma 5 prevedeva la revoca dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005, con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali gli enti locali mutuatari non avessero provveduto a richiedere il versamento almeno parziale. I relativi importi erano versati all'entrata del

bilancio dello Stato per essere destinati agli enti locali colpiti dal sisma per il finanziamento di opere urgenti connesse alla ricostruzione. Gli effetti della disposizione, indicati dalla norma in 50 mln di euro per il 2009, 300 mln per il 2010, 350 mln per il 2011 e 300 mln per il 2012, erano posti in parte a carico delle maggiori entrate recate dal decreto-legge e per una parte, pari a 200 mln in termini di sola cassa per il 2010, erano posti a fronte della riduzione del fondo[112] per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Le norme, introdotte dal Senato[113]:

- dispongono che il CIPE, in relazione alle assegnazioni di risorse previste al comma 1 dell'articolo in esame, possa disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del citato fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione di contributi pluriennali, per un importo pari a 23 mln nel 2009, 190 mln nel 2010 e 270 mln nel 2012 (comma 1-*bis*);
- sostituendo il comma 5 del testo originario del decreto, prevedono l'incremento del citato fondo di 23 mln per il 2009 e 270 mln per il 2012, mentre per il 2010 è prevista una riduzione di 10 mln, e prevedono inoltre un'autorizzazione di spesa per finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, pari a 27 mln per il 2009, 260 mln per il 2010, 350 mln per il 2011 e 30 mln per il 2012.

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento reca le seguenti quantificazioni riferite al triennio 2009-2011[114]:

A) con riferimento al testo iniziale del comma 5 erano quantificati i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Maggiori spese c. capitale									
Revoca mutui CDDPP				50	300	350	50	300	350
Minori spese c. capitale									
Utilizzo fondo contributi plurinn					200			200	

L'effetto netto del comma 5, nel testo originario, era pertanto il seguente:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Maggiori spese c. capitale				50	100	350	50	100	350

B) con riferimento al nuovo testo introdotto dal Senato[\[115\]](#), sono quantificati i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
co. 1-bis									
operazioni con effetti su indebitamento deliberate dal CIPE (magg. spese c. capitale)				23	190	0	23	190	0
Utilizzo F/ contributi pluriennali-CIPE (minori spese c. capitale)				23	190	0	23	190	0
Co. 5									
Incremento autorizzaz. Spesa (magg. spese c. capitale)	27	260	350	27	260	350	27	260	350
Incremento F/ contributi pluriennali (magg. spese c. capitale)				23			23		
Riduzione F/ contributi pluriennali (min. spese c. capitale)					10			10	

Pertanto l'effetto netto delle disposizioni introdotte dal Senato è pari a:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Magg. spese c. capitale	27	260	350	50	250	350	50	250	350

Rispetto agli effetti quantificati con riferimento al testo iniziale del comma 5 si evidenziano le seguenti differenze:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Magg. spese c. capitale	27	260	350		150			150	

Sulla base del prospetto riepilogativo degli effetti delle modifiche apportate agli articoli 12 e 14, allegato alle relative relazioni tecniche[116], gli effetti di maggiore spesa trovano compensazione in modifiche di segno opposto apportate all'art. 12.

Inoltre, con riferimento al 2012, annualità non ricompresa nel quadro riepilogativo, le variazioni finanziarie previste dalla norma presentano comunque carattere compensativo.

La relazione tecnica riferita all'emendamento che ha introdotto le disposizioni in esame evidenzia che il venir meno delle originarie disposizioni del comma 5, relative alla revoca dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, determina una maggiore disponibilità di risorse che vengono utilizzate dalle disposizioni introdotte dal Senato che perseguono le medesime finalità di erogazione di risorse per la ricostruzione. A tal fine viene utilizzato, da un lato, lo strumento dell'autorizzazione di spesa, dall'altro, un meccanismo per assicurare una maggiore spendibilità alle risorse del FAS, mediante la possibilità di utilizzo da parte del CIPE, a copertura degli effetti di accelerazione della spesa delle proprie delibere, rispetto alle previsioni a legislazione vigente, del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, opportunamente ridotato (in termini di sola cassa) per il 2009 e il 2012.

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti in merito all'ipotesi di identità degli effetti dell'autorizzazione di spesa in conto capitale, disposta dal comma 5, rispetto ai tre saldi di finanza pubblica. Si osserva infatti che, pur trattandosi di interventi caratterizzati da maggiore urgenza rispetto alle ordinarie spese di investimento, i tempi di materiale effettuazione degli interventi di ricostruzione potrebbero riflettersi sul profilo della spesa per cassa, determinando possibili differimenti rispetto alla tempistica degli impegni.

ARTICOLO 14, comma 2

Acquisto mobili ad uso civile

La norma, al fine di garantire alle famiglie l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e *computer*, destinati alle abitazioni ubicate nelle aree colpite dagli eventi del 6 aprile 2009, trasferisce al Dipartimento della protezione civile le risorse derivanti

dall'applicazione di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato precedentemente assegnate con decreto all'Istituto per la promozione industriale (IPI).

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre precisa che ai sensi dell'articolo 148, commi 1 e 2, della l. n. 388 del 2000, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono riassegnate ad un apposito fondo iscritto nel capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinante ad iniziative a favore dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del MISE. Con decreti ministeriali del 22/12/2003 e del 23/11/2004 sono state assegnate all'IPI risorse per circa 30 mln di euro per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia per il sostegno al credito dei nuclei familiari con redditi ISEE non superiori a 15.000 euro.

Infine afferma che il trasferimento delle risorse disponibili presso l'IPI, organismo attualmente escluso dalla P.A., al Dipartimento della protezione civile per garantire l'acquisto da parte delle famiglie di beni di consumo destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle aree colpite, è una utilizzazione delle risorse coerente con le originarie finalità previste per tali fondi perché comunque a favore dei consumatori.

Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine all'ammontare, allo stato di utilizzo e all'effettiva disponibilità delle risorse, in precedenza destinate all'IPI, di cui si prevede la nuova destinazione con la norma in esame.

ARTICOLO 14, comma 3

Investimenti immobiliari degli enti previdenziali

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, dispone che con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri previste dall'articolo 1 sono disciplinati gli investimenti immobiliari degli enti previdenziali per il periodo 2009-2012 – da effettuarsi in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili – finalizzati alla ricostruzione e riparazione di immobili privati e pubblici^[117] situati in aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

Con disposizione introdotta dal Senato è previsto che, al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento già intrapresi dagli enti previdenziali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli investimenti previsti non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto viene attuata esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, come previsto dalla legislazione vigente.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 14, comma 4

Fondo a favore delle popolazioni colpite dal sisma

La norma prevede che le maggiori entrate rivenienti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, siano assegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del MEF destinato all'attuazione delle misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma e alla solidarietà.

La relazione tecnica non considera la norma.

Con **documentazione integrativa**[\[118\]](#), in risposta ai rilievi emersi al Senato, il Governo ha precisato che la disposizione non risulta formulata al fine di consentire la copertura di oneri certi nella casistica e nella finalità, ma configura piuttosto una forma di salvaguardia, rispetto ad eventuali oneri derivanti dal provvedimento in un ambito temporale non ancora definito, indicando la possibilità che le future maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale siano destinate all'attuazione delle misure di cui al presente decreto.

In altri termini, fermo restando che gli oneri citati dal D.L. in esame risultano complessivamente fronteggiati nell'ambito delle relative clausole di copertura, si anticipa la possibilità di successivi rifinanziamenti degli interventi medesimi, indicando la volontà di costituire un fondo destinato non solo a contribuire all'attuazione delle specifiche misure in questione, ma anche ad interventi più generali nell'ambito della solidarietà.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che, considerato il carattere programmatico della norma, la quantificazione delle spese da finanziare a valere sulle risorse in esame sia definita nell'ambito di successivi appositi provvedimenti legislativi e nel presupposto che la destinazione indicata non riguardi entrate già scontate nei saldi o, comunque, già finalizzate a specifici obiettivi in base alla vigente legislazione.

ARTICOLO 14, comma 5-bis

Piano di ricostruzione centro storico dell'Aquila

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che l'attuazione del piano di ricostruzione dei centri storici avviene nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, reperite a valere sulla destinazione del Fondo FAS per il periodo di programmazione 2007-2013.

Il piano viene predisposto dai sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia.

Nel piano vengono definite le linee d'indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni.

Gli edifici privati possono essere ricostruiti a valere sulle risorse previste e nell'ambito del piano sopra citato, quando sono di particolare valore storico, artistico, culturale e paesaggistico, tenuto conto anche della situazione economica del proprietario. La ricostruzione degli edifici nell'ambito del piano preclude il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 3 comma 1 del presente decreto.

Con **documentazione integrativa**^[119], il Governo ha precisato che la disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto si tratta di attività di ricostruzione cui si fa fronte con i meccanismi di assegnazione delle risorse da parte del CIPE di cui al comma 1 del presente articolo.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 14, comma 5-ter

Risorse dell'Unione Europea

La norma, inserita durante l'esame al Senato, prevede che le future ed eventuali risorse stanziare dall'Unione Europea per il sisma del 6 aprile siano aggiuntive rispetto a quelle predisposte dal Governo.

Con **documentazione integrativa**^[120], il Governo ha precisato che la disposizione risulta neutrale sotto il profilo finanziario.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 14, comma 5-quater

Monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di ricostruzione

La norma dispone che, al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto, il Presidente della regione Abruzzo si avvalga del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE, a valere sulle risorse umane e strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considerano la norma.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 15

Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica

La norma prevede, tra l'altro, che:

- in relazione all'applicazione della deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma[121], le modalità di impiego delle stesse erogazioni siano comunicate al commissario delegato per l'Abruzzo, al fine di consentirne la verifica della coerenza con le misure adottate ai sensi del provvedimento in esame (comma 1);
- le erogazioni liberali provenienti dall'estero[122] siano destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma; lo stesso dicastero è autorizzato, a valere sulle proprie disponibilità[123], ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione di tale finalità[124] (comma 1-*bis*);

A tale riguardo, la norma specifica che ai proventi delle suddette erogazioni si applichi l'art. 10 dell'O.P.C.M. del 9 aprile 2009, n. 3754[125]. Tale disposizione, in particolare, prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare agli interventi urgenti[126] e che le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti dall'estero, affluiscono direttamente ad apposita contabilità speciale intestata al vice-commissario delegato per la tutela dei beni culturali. Il Ministero è inoltre autorizzato ad aprire un conto corrente bancario o postale ove far affluire contributi finalizzati al restauro di beni culturali danneggiati dal sisma, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, commi 615, 616 e 617, della L. n. 244/2007 (finanziaria 2008) che, per finalità di contenimento della spesa, ha vietato la riassegnazione di parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell'all. 1 alla stessa legge (comma 1). Si applica, inoltre, l'art. 10 del DL n. 315/2004[127] che prevede che gli addebiti, effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali siano esclusi dall'applicazione dell'IVA (comma 2). Il Ministero è, inoltre, autorizzato ad impiegare dette risorse utilizzando procedure di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'O.P.C.M. 6 aprile 2009, n. 3753[128] (comma 3). Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il vice-commissario, infine, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, si avvale delle soprintendenze competenti per territorio, di tecnici indicati dalla regione e dagli enti locali e del medesimo Dipartimento (comma 4).

- l'uso del logo e della denominazione "Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile", sia riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti a tale struttura (comma 2-3);

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non considera la norma.

Nulla da osservare al riguardo, stante la natura ordinamentale delle norme di cui ai commi 1 e 2 e considerato che il comma 1-*ter* dispone espressamente che l'organizzazione all'estero di iniziative di divulgazione sia effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sulle proprie disponibilità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca se le disponibilità del Ministero per i beni e le attività culturali a cui si fa riferimento siano quelle umane, strumentali e finanziarie.

ARTICOLO 16, commi da 1 a 5 e 7

Prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata

Le norme stabiliscono che il Prefetto della Provincia di L'Aquila assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici connessi con la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 (comma 1). Per l'espletamento di tale attività il Prefetto è supportato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere^[129] attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura. Si puntualizza che la Sezione non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto interministeriale^[130] sono definite le funzioni, la composizione e le dotazioni umane e strumentali della Sezione da individuarsi, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Con il medesimo decreto è istituito il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza (comma 3).

I controlli antimafia sui contratti pubblici stipulati per la ricostruzione nelle aree terremotate sono effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza sulle grandi opere (comma 4) che devono, comunque, prevedere la tracciabilità dei flussi finanziari (comma 5).

E' prevista una clausola di invarianza finanziaria (comma 7).

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica, riferita al solo comma 2, chiarisce che la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'istituzione della sezione specializzata della

prefettura, di cui si avvale il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, costituisce una modalità operativa di raccordo all'interno del vigente assetto organizzativo e non prefigura la costituzione di nuovi uffici dirigenziali. Inoltre, sempre ai fini della prevista invarianza finanziaria, per l'operatività della sezione verranno utilizzate le risorse umane e le dotazioni strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca indicazioni in merito alle risorse, cui fa riferimento la RT, che risultano disponibili, a legislazione vigente, per le finalità in esame presso il Ministero dell'interno e che fornisca, altresì, una quantificazione, anche di massima, degli oneri derivanti dall'istituzione della Sezione specializzata del Comitato. I dati forniti dovrebbero consentire di accertare se le nuove funzioni possano essere in concreto svolte in assenza di nuovi oneri, con le sole risorse finanziarie disponibili.

In risposta ad osservazioni sostanzialmente analoghe avanzate nel corso dell'esame presso la 5^a Commissione del Senato, la Ragioneria generale dello Stato ha[131] rinviato ad elementi di informazione che avrebbero dovuto essere predisposti dall'Amministrazione interessata in ordine all'effettività della clausola di invarianza finanziaria prevista.

ARTICOLO 16, commi 6 e 7

Norme in materia di assetti organizzativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Le norme forniscono l'interpretazione autentica dell'articolo 74, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 112/2008[132] il quale esclude il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dalla riduzione degli assetti organizzativi. Si stabilisce che l'esclusione opera anche con riferimento alle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1, della legge n. 296/2006[133], fermi restando gli obiettivi complessivi di risparmio fissati dall'articolo 74. Una norma inserita nel corso dell'esame al Senato puntualizza che il Ministero dell'interno provvede al conseguimento degli obiettivi di risparmio mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero medesimo (comma 6).

E' infine prevista una clausola di invarianza finanziaria (comma 7).

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme.

In relazione ad una richiesta di chiarimenti analoga, avanzata nel corso dell'esame al Senato, il Governo[134] ha precisato che il Ministero dell'interno non ha ancora dato corso all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006.

In ordine all'effettiva sostenibilità delle misure di compensazione da attivarsi sulle restanti aree dipartimentali del Ministero dell'interno, la Ragioneria generale dello Stato ha rinviato alle valutazioni del Ministero stesso, che non risultano pervenute.

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti circa l'effettiva portata finanziaria della norma in esame. Infatti, la norma di interpretazione autentica si limita a precisare che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco resta escluso dalle misure di razionalizzazione organizzativa recate dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006. Si rileva, tuttavia, che dette misure determinavano effetti finanziari con riferimento al solo taglio dei posti di dirigente di prima fascia, che avrebbero dovuto esplicare pieni effetti a regime, secondo la relazione tecnica allegata alla norma, a partire dal 2009.

Appare quindi necessario che il Governo chiarisca se il taglio compensativo di posizioni da dirigente di prima fascia da effettuare a carico delle rimanenti articolazioni del Ministero risulti in concreto praticabile, assicurando comunque il pieno conseguimento degli effetti ascritti all'art. 1, co. 406, L. 296/2006, secondo la scansione temporale originariamente prevista.

ARTICOLO 17

Svolgimento del G8 in Abruzzo

Normativa vigente: l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3629, del 20 novembre 2007 ha previsto una serie di misure per la realizzazione nel 2009 del Vertice G8 in Sardegna. Per l'avvio delle iniziative, da porre in essere per l'anno 2007, è stata previsto un limite di spesa di euro 2.000.000,00 con onere a carico del fondo della protezione civile, appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'art. 9 dell'ordinanza ha altresì disposto che ulteriori iniziative potessero essere previste con una o più ordinanze successive, che avrebbero dovuto provvedere anche alla copertura con onere a carico delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ulteriori stanziamenti sono stati quindi disposti con successive ordinanze di protezione civile.

Inoltre, l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 162/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201/2008), ha autorizzato, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate già destinate alla regione Sardegna sulla base di pregresse delibere del CIPE.

La relazione tecnica allegata a tale norma escludeva che dalla stessa potessero discendere effetti finanziari, in quanto l'utilizzo delle risorse restava comunque sottoposto ai vincoli di spesa gravanti sulle regioni ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Le norme :

- dispongono la nuova localizzazione nel territorio della città di L'Aquila, della sede, già individuata nella regione Sardegna, della riunione del Vertice G8 che l'Italia presiederà a luglio 2009 (comma 1);
- fanno salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del PCM adottate sulla base del DPCM del 21 settembre 2007[135]. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate in Sardegna nonché di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8 (secondo la precisazione introdotta dal Senato); si applicano altresì per assicurare gli interventi occorrenti all'organizzazione del Vertice nella città di L'Aquila (comma 2);
- demandano al Commissario delegato il compito di riprogrammare gli interventi per il G8 e di adottare ogni atto consequenziale per la rilocalizzazione del Vertice. Inoltre, viene prevista la rinegoziazione dei rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 2007, fatti salvi la verifica delle quantità effettivamente realizzate per ogni lavoro, fornitura e servizio, nonché il diritto di recesso dell'appaltatore. A tal fine cessano di essere dovute, se previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni o come premio di produzione. In mancanza di accordo tra le parti i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale sono ridotti del 50% rispetto al compenso originariamente pattuito (comma 3);
- demandano ad apposito decreto ministeriale l'accertamento dei risparmi derivanti dal presente articolo, stabilendo che gli stessi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma (comma 4).

La **relazione tecnica** evidenzia che dalla riprogrammazione degli interventi attuativi dovranno derivare risparmi di spesa pari a 220 mln di euro per il 2009.

Nel corso dell'esame al Senato, in risposta ai rilievi del Servizio Bilancio in merito alla mancata indicazione delle motivazioni dei predetti risparmi, Il Ministero dell'economia - Dipartimento RGS, con Nota dell'8 maggio 2009, ha precisato che non tutte le iniziative previste dalle indicate ordinanze hanno trovato attuazione e che è quindi possibile destinare parte delle risorse all'organizzazione del Vertice nella città di L'Aquila.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

Al riguardo, andrebbe preliminarmente precisato a valere su quali specifiche risorse saranno realizzati gli interventi per l'organizzazione del Vertice in Abruzzo, se le relative spese risultino già

scontate negli andamenti tendenziali per effetto della vigente normativa e, nel caso di spese regionali, se vengano o meno i vincoli del patto interno di stabilità.

Si ricorda che la RT allegata alla norma del D.L. 162/2008 (art. 3, comma 1) – recante un'autorizzazione di spesa per l'organizzazione del medesimo evento in Sardegna - postulava la neutralità degli effetti finanziari nel presupposto dell'applicazione alle relative spese dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

La RT allegata al provvedimento in esame non fornisce indicazioni di carattere quantitativo in merito alle risorse ancora disponibili per le finalità in esame né riguardo alle esigenze finanziarie derivanti, da un lato, dall'organizzazione del Vertice a L'Aquila e, dall'altro, dal completamento delle opere programmate e di quelle in corso di realizzazione nella regione Sardegna. In mancanza di tali dati, non risulta possibile verificare la capienza, rispetto a tali occorrenze, delle risorse già previste per l'evento in questione. Sulla base delle indicazioni della RT dovrebbe comunque sussistere un'eccedenza di tali risorse, tale da dar luogo a risparmi, per effetto della prevista riprogrammazione, nella misura di circa 220 mln nel 2009, da destinare ad interventi di ricostruzione in Abruzzo. Pur rilevando che i predetti risparmi – presumibilmente per ragioni prudenziali - non risultano contabilizzati nel prospetto relativo agli effetti finanziari, appare utile acquisire i dati alla base della quantificazione degli stessi.

Si rileva in proposito che, per quanto attiene all'autorizzazione di spesa in favore della Sardegna recata dal D.L. 162/2008 (233 mln. di euro), si trattava di risorse reperite a valere su fondi FAS già assegnati alla medesima regione per effetto di delibere del CIPE. Va altresì considerato che sull'effettiva entità dei risparmi da conseguire dovrebbero incidere anche i risultati delle procedure di rinegoziazione previste dal comma 3, i cui esiti appaiono condizionati dall'evoluzione dei rapporti contrattuali tra le parti.

Si rileva infine che i risparmi derivanti dalle norme in esame sono interamente destinati a finalità di spesa per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma. Al fine di escludere eventuali effetti di sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, andrebbe confermato che il nuovo profilo di spesa sia compatibile con la proiezione per cassa già prevista in relazione alle precedenti destinazioni delle risorse in questione.

ARTICOLO 18

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 13, dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, al netto degli effetti positivi derivanti dal comma 1 dello stesso articolo 6, dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-bis, dall'articolo 8, comma 3, e

dall'articolo 11, comma 1, pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provveda, quanto:

- a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
- b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5;
- d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 milioni per l'anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca la copertura solo di alcune delle disposizioni contenute nel presente decreto, in particolare dell'articolo 2, comma 13, dell'articolo 3, commi 3 e 6, dell'articolo 4, comma 5, dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-*bis*, dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 11, comma 1.

Il decreto in esame contiene anche altre disposizioni recanti effetti finanziari che recano una autonoma norma di copertura.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri previsti dalla disposizione in esame, si segnala che, nonostante la stessa abbia subito variazioni in seguito alla modifica dell'articolo 11 e all'introduzione del comma 4-*bis* dell'articolo 7, durante l'esame in prima lettura al Senato, non si è proceduto alla modifica dell'articolo in esame.

A tale proposito appare opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione effettivamente ricomprenda nella quantificazione indicata dall'articolo in esame, anche la copertura del comma 4-*bis* dell'articolo 7, come del resto previsto testualmente dalla disposizione stessa, anche se il

suddetto comma reca già al suo interno una copertura autonoma a valere sulle maggiori entrate del decreto. In tal caso, si segnala che la quantificazione prevista dalla norma in esame risulterebbe, a decorrere dall'anno 2017, inferiore, nella misura di 6,5 milioni di euro, a quella effettivamente attribuibile alle disposizioni richiamate dal comma 1.

A tale proposito, si rileva che il suddetto differenziale risulta, comunque, coperto dalle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e utilizzate solo parzialmente dal decreto.

Del resto l'articolo l'articolo 7, comma 4-*bis*, sembrerebbe poter essere espunto dalla copertura complessiva dell'articolo in esame, in quanto già dotato, sulla base della formulazione del suddetto comma, di una specifica copertura. In tal caso, per altro, la quantificazione prevista risulterebbe superiore agli oneri effettivamente derivanti dalle disposizioni in esame nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e a decorrere dall'anno 2017, e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi tra il 2010 e il 2016.

Sempre con riferimento alla quantificazione degli oneri, si ricorda che al Senato l'articolo in esame è stato modificato indicando esplicitamente che la spesa autorizzata deve considerarsi al netto degli effetti positivi derivanti dall'articolo 6, comma 1. Tuttavia, dalla quantificazione degli oneri previsti dall'articolo in esame, con riferimento all'anno 2011, sembra che siano stati calcolati effetti positivi solo nella misura di 4 milioni, anziché come previsto dalla relazione tecnica allegata all'atto Senato n. 1534, di 22,2 milioni di euro. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla riduzione del Fondo per il reintegro della dotazione dei programmi e delle missioni di spesa ai sensi della lettera a), del comma 1 della norma in esame, si ricorda che le risorse del suddetto Fondo sono iscritte nel capitolo 3076 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 32 del decreto-legge n. 185 del 2008 relativo al cosiddetto "*bonus famiglia*", ai sensi della lettera b), del comma 1 della norma in esame, si ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 3874 del ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento all'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto previsto ai sensi della lettera d) del comma 1 della norma in esame, si segnala, dal punto di vista formale, che dal

momento che la quantificazione degli oneri complessiva disposta dall'articolo in esame sconta già gli effetti positivi derivanti dal comma 1 dell'articolo 6, e in considerazione del fatto che solo il suddetto comma e l'articolo 12 producono effetti di maggiore entrata, l'inciso "a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto" deve intendersi riferito all'articolo 12.

Con riferimento alla natura delle maggiori entrate delle quali è previsto l'utilizzo, si ricorda che le stesse derivano dalle disposizioni in materia di giochi di cui all'articolo 12. Tali entrate sono quantificate, nel periodo 2009-2033, in circa 12.650 milioni di euro e vengono utilizzate nella misura di oltre 4.500 milioni di euro per finanziare le spese recate dal provvedimento, con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 che prevedono la concessione di crediti d'imposta per la ricostruzione o la riparazione di immobili distrutti, dichiarati inagibili, o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive di quelle distrutte dal sisma del 6 aprile 2009.

Al riguardo, si fa presente che la Corte di conti, nella relazione sulle tipologie di coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2009, ha manifestato timori sull'andamento del gettito derivanti da disposizioni che recano maggiori entrate "incerte nella misura in cui il maggior gettito atteso risulta legato – tra l'altro – a specifiche scelte di consumo (giochi, acquisto materiale pornografico)".

Nella predetta relazione si fa riferimento, in particolare, alle maggiori entrate pari a 750 milioni nel triennio 2009-2011 derivanti dalla disciplina del nuovo prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 30-*bis* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 184, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[1] Con Nota dell'8 maggio 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS, presentata in risposta a rilievi emersi durante l'esame in prima lettura presso il Senato.

[2] L'OPCM n. 3.754 del 9 aprile 2009, all'articolo 1, comma 2, stabilisce che con successivi decreti il Commissario delegato aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento. Il Servizio del Bilancio del Senato, nella Nota n. 41 del maggio 2009, ha evidenziato in proposito la necessità di chiarimenti sull'eventualità che tale disposizione possa dar luogo all'ampliamento dell'ambito territoriale degli interventi.

[3] Si ricorda che le Norme tecniche per le costruzioni sono state adottate con DM 14 settembre 2005, in attuazione dell'art. 5 del DL n. 136/ 2005. Tale disposizione ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

[4] Con Nota del 12 maggio 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS.

[5] Nella Nota dell'8 maggio 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS, presentata in risposta a rilievi emersi durante l'esame in prima lettura.

[6] Fonte: "Alcuni dati sulla popolazione assistita e sulle verifiche di agibilità" del 12 maggio 2009 dal sito www.protezionecivile.it.

[7] Come definiti dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

[8] In riferimento alla quale è disposta autonoma copertura per un ammontare di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012.

[9] Di cui all'articolo 18, comma 1, *lettera b-bis*), del decreto legge n. 185 del 2008.

[10] Di cui all'articolo 18, comma 1, *lettera b*), del decreto legge n. 185 del 2008. Tale stanziamento è stato integrato di 8,5 milioni di euro nel corso dell'iter al Senato.

[11] Le modifiche derivano in larga parte da un emendamento governativo, presentato in Commissione XIII, corredato di relazione tecnica (3.500 Governo).

[12] L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, considerando l'adeguamento igienico sanitario e la massima riduzione del rischio sismico.

[13] Il prospetto, di fonte RGS, è pubblicato in allegato alla Nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato n. 41 del maggio 2009.

[14] Gli immobili in Italia, 2009.

[15] Trasmessa al Senato il 14 maggio 2009.

[16] La relazione tecnica iniziale ipotizza che per 10.000 unità abitative danneggiate venga scelto il contributo diretto erogato dalla Protezione civile.

[17] La percentuale risulta così composta :

- 1,2% immobili temporaneamente inagibili da rivedere con approfondimento;
- 24,4% immobili inagibili;
- 4,4% immobili inagibili per rischio esterno.

[18] MEF, Dipartimento delle finanze, Nota dell'8 maggio 2009.

[19] MEF, Dipartimento RGS, Nota dell'8 maggio 2009.

[20] Senato della Repubblica, Commissione 5^a, seduta del 14 maggio 2009 in sede consultiva.

[21] Ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

[22] Si tratta delle risorse FAS relative al periodo di programmazione 2007-2013. Per un maggior dettaglio *cfr. infra.*

[23] Gli emendamenti introduttivi della disposizione (nn. 4.550 testo 2 e 4.600 della Commissione) non recano una disposizione di copertura.

[24] "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale."

[25] L'art. 64, comma 6, del d.l. 112/2008 dispone che dall'attuazione delle misure di riorganizzazione dell'attività scolastica di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 dell'articolo medesimo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

[26] Nota dell'8.5.2009

[27] Articolo 20 della legge n. 67/1988.

[28] La sospensione dei processi di competenza di ogni altra giurisdizione speciale è stata introdotta al Senato con em. n. 5.500.

[29] Ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del c.p.c. (sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata) e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

[30] In materia di procedure di esecuzione coattiva tributaria il rinvio alle procedure di cui all'art. 6 del provvedimento è stata introdotto al Senato con em. n. 5.1900.

[31] Il comma 7 prevede, tra l'altro, che la sospensione di cui ai commi 5 e 6 non operi per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare., nonché nei processi a carico di imputati minorenni.

[32] Già nominati alla data del 5 aprile 2009.

[33] Ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di L'Aquila.

[34] Cfr. 5^a Commissione, Resoconto sommario n 176 del 12 maggio 2009.

[35] Con note depositate in 5^a Commissione il 12 maggio 2009.

[36] Vedi Nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato n. 41 del maggio 2009.

[37] Con nota in data 8 maggio 2009 depositata dal rappresentante del Governo nel corso della seduta del 12 maggio 2009.

[38] In deroga alla vigente normativa.

[39] Modificando l'articolo 1, comma 213-*bis* della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

[40] Soppressa dall'articolo 1, comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

[41] Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera *b*.

[42] La normativa vigente prevede la corresponsione del trattamento per otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e per dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. È riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali. La percentuale di

commisurazione alla retribuzione della è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. (cfr. l'articolo 1, comma 25, della legge n. 247/2007).

[43] Si segnala che per il 2009 l'importo massimo mensile lordo è di € 886,31, elevato a € 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.

[44] Sulla base del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009), tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: monocommittenza; conseguimento nell'anno precedente di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (circa 13.820 euro nel 2008) e accreditamento nella gestione separata di almeno tre mensilità sia nell'anno precedente sia nell'anno di riferimento; mancato accreditamento nell'anno precedente di almeno due mesi nella medesima gestione separata.

[45] Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2009.

[46] Si segnala che, anche in questo caso, l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009 ha confermato le ipotesi adottate dalla relazione tecnica.

[47] Cfr. *supra*. Cfr. anche la documentazione trasmessa dal Governo in data 8 maggio 2009.

[48] Nota del Ministero dell'economia-RGS 8 maggio 2009.

[49] Diversamente, nel caso si tratti di autostrade gestite direttamente dall'ANAS, soggetto facente parte della PA, la classificazione dell'effetto della norma tra le minori entrate extratributarie risulterebbe corretta (salvo quanto di seguito osservato a proposito dell'IVA).

[50] Allegato alla relazione tecnica alle modifiche apportate agli artt. 12 e 14. Cfr. la citata nota del Governo del 21 maggio 2009.

[51] Cifra data dalla differenza fra 8,5 mln (incremento di spesa disposto dal Senato) e 2,8 mln (copertura FAS per il 2009).

[52] Solo in parte minima compensati dal venir meno della deducibilità dal reddito dei pedaggi non pagati dai titolari di reddito d'impresa (anche in considerazione del plausibile aumento delle imprese, residenti nelle aree colpite, che, nell'esercizio in corso, non esporranno redditi imponibili).

[53] L'ordinanza attuativa della norma in esame risulta già emanata (ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009). In particolare, nell'ordinanza viene previsto che agli oneri si faccia fronte a carico dell'art. 8, comma 3 del decreto legge in esame e, nel limite di 10 mln (contro gli 8,5 previsti dal testo della lettera f), a carico dell'art. 14, comma 1 del medesimo decreto.

[54] L'articolo 183, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/2006 definisce produttore la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

[55] Articoli 208, comma 15 e 216 del D. Lgs. 152/2006.

[56] Con Nota dell'8 maggio 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS, presentata in risposta a rilievi emersi durante l'esame in prima lettura.

[57] La norma dispone che all'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provveda mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

[58] All'articolo 170, comma 12 del D. Lgs. 152/2006 viene infatti soltanto soppresso il riferimento alla "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche", che è sostituito con quello relativo alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche.

[59] L'articolo 161, comma 2 del D. Lgs. 152/2008 stabilisce che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche sia composto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

[60] Con decreto del MISE di concerto con il MEF.

[61] Di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266.

[62] Unicredit Medio Credito Centrale spa.

[63] Tali zone devono aver risentito un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado.

[64] Articoli da 340 a 343 della legge finanziaria per il 2007 e successive modificazioni.

[65] Legge 23 dicembre 2005, n. 266

[66] Nota dell'8 maggio 2009 del MEF, dipartimento delle finanze, n. prot. 2287/2009/Rep.IV

[67] Con delibera del CIPE.

[68] Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del D.L. n.185/2008.

[69] Di cui al D.L. 120/2009.

[70] Articolo 7-quinques, comma 10, del D.L. n.5/2009.

[71] Con i medesimi provvedimenti di cui al precedente articolo 1.

[72] Di cui all'articolo 19, comma 2, del D.L. 223/2006.

[73] Di cui all'articolo 19, comma 3, del D.L. 223/2006.

[74] Nota del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 maggio 2009.

[75] Gli interventi saranno individuati con decreto del Ministro della difesa.

[76] Emendamento 7.1900 del Relatore.

[77] Cfr. Nota del Dipartimento delle finanze dell'8 maggio 2009.

[78] Con il comma 1 sono state introdotte misure riferite alle seguenti pratiche di gioco:

- nuove lotterie ad estrazione istantanea [lettera a)];
- Lotto e giochi numerici a totalizzazione nazionale [lettera b)];
- scommessa ippica V7 (sostitutiva del Totip) [lettera e)];
- giochi di sorte a distanza a quota fissa [lettera f)];
- giochi di carte a distanza [lettera f)];
- scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori [lettera g)];
- scommesse a quota fissa su eventi virtuali [lettera h)];
- apparecchi da gioco con vincite in denaro [lettera i)];
- videoterminali di gioco con vincite in denaro (cd. *video lotteries*) [lettera l)];
- scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi [lettera m)];
- nuovi giochi di sorte legati al consumo [lettera n)].

[79] Per le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta, di cui alla lettera g), e per le scommesse a quota fissa su eventi virtuali, di cui alla lettera h).

[80] Emendamento 12.1900 del relatore, con relazione tecnica trasmessa al Senato in data 21 maggio 2009.

[81] Articolo 1, comma 286, della legge 311/2004 e relativa norma di attuazione (articolo 10 del DM 111/2006).

[82] Non è chiaro se il termine "ciascuno" vada riferito ai soggetti già titolari di concessione ovvero – come sembrerebbe doversi desumere dal testo del successivo numero 5) – a ciascuno degli apparecchi da installare.

[83] La finalità di "intensificare le attività di controllo sul territorio" è espressamente indicata dalla RT riferita al testo originario del DL in esame.

[84] In proposito veniva comunque stabilito: che non potessero essere pregiudicati i risparmi già disposti ai sensi del DL 112/2008 (riduzione dei dirigenti del comparto Ministeri); che la predetta rideterminazione potesse avvenire solo diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia.

[85] Inclusa la sperimentazione delle cd. scommesse su eventi virtuali, destinate a essere fruite dai consumatori durante le pause tra gli eventi sportivi reali.

[86] Il testo [lettere g) e h)] prevede, rispetto alla normativa vigente, una riduzione della base imponibile e un contestuale aumento delle aliquote. In sintesi:

- vengono escluse dalla base imponibile (che corrisponde alla raccolta lorda) tutte le somme da restituire al giocatore per vincite e rimborsi;
- vengono elevate le aliquote.

[87] Cfr. : a) nota del MEF in data 8 maggio 2009;

b) nota del MEF-AAMS in data 11 maggio 2009;

c) relazione tecnica all'emendamento 12.1900 del relatore in data 21 maggio 2009.

[88] Il rendimento medio di ciascun apparecchio è dato dalla raccolta totale, a cui va applicata l'aliquota massima del 4 per cento prevista dal testo.

Si ricorda che in occasione dell'esame della legge finanziaria 296/2006 (che conteneva norme in materia di apparecchi da intrattenimento) era stato indicato dal Governo un dato di raccolta media annuale per ciascun apparecchio pari a circa 84.000 euro. Con un'aliquota PREU del 12 per cento, il rendimento medio annuale di ciascun apparecchio sarebbe stato di circa 10.000 euro all'anno. Nel caso in esame l'aliquota massima è stata invece fissata al 4 per cento: pertanto – a parità di altre condizioni - il rendimento di ciascun apparecchio dovrebbe essere proporzionalmente ridotto.

[89] Introito *una tantum* di 100 milioni / 15.000 euro per ciascun apparecchio = 6.666 apparecchi.

[90] Istituite dall'articolo 38, comma 1, lett. a), del DL 223/2006.

[91] V. articolo 4 del DM 186/2007.

[92] Istituite dall'articolo 1, comma 88, della legge 296/2006.

[93] V. articolo 4, comma 1, lett. b), numero 3, del D. Lgs. 504/1998.

[94] V. articolo 2 del D. Lgs. 504/1998.

[95] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001.

[96] Articolo 1, comma 4, della legge n. 662/1996.

[97] La spesa farmaceutica territoriale comprende, oltre alla spesa per i farmaci erogati dalle farmacie nel normale regime convenzionale, anche quella per farmaci distribuiti direttamente dalle ASL, quella per farmaci consegnati dall'ospedale al momento della dimissione e quella per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti dalle farmacie sulla base di specifici accordi (la cosiddetta distribuzione per conto). Per tale tipologia di spesa è stabilito il tetto annuo del 14 per cento sul finanziamento complessivo del SSN (articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007).

[98] Tale precisazione è stata introdotta nel corso dell'esame presso il Senato.

[99] Si tratta di un fondo previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge n. 296/2006, finalizzato al sostegno alle regioni che, a causa degli elevati deficit sanitari, hanno sottoscritto Piani di rientro.

[100] Cfr. il precedente articolo 6, comma 1, lettera q).

[101] Si segnala che si tratta di un meccanismo volto a garantire maggiori quote di mercato alle aziende produttrici di farmaci equivalenti. Da notizie di varie fonti (per esempio, www.fimmgrroma.org; Camera dei deputati, Interrogazione a risposta in Commissione n. 5/01640 della XV legislatura), si tratterebbe di un sistema in base al quale attraverso agevolazioni e sconti ai farmacisti, le aziende farmaceutiche incentivano la diffusione dei propri farmaci, attraverso la facoltà di sostituzione dei farmaci equivalenti, prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 347/2001.

[102] Si segnala che Federfarma quantifica in 12.724 milioni di euro la spesa farmaceutica lorda nel 2008.

[103] Infatti, la percentuale di spesa a carico del SSN per i farmaci equivalenti sul totale della spesa farmaceutica convenzionata è passata dal 13,7 per cento del 2006 al 20,3 per cento del 2007, al 26,2 per cento del 2008. Dal momento che già nei primi mesi del 2009 tale percentuale è risultata pari al 31 per cento circa, si prevede che il volume di spesa corrispondente alla fine del 2009 potrà stimarsi nel 34 per cento circa. Tuttavia, la relazione tecnica, per motivi prudenziali, ha rideterminato la percentuale di commisurazione al 31 per cento.

[104] Di cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis) del DL n. 185/2008.

[105] Di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del medesimo decreto-legge.

[106] Incrementato di 8,5 mln a copertura di una modifica apportata al Senato all'art. 8 (*cf. supra*).

[107] Tale vincolo prevede che sia destinato al mezzogiorno l'85% delle risorse e al centro-nord il restante 15%.

[108] In termini di saldo netto da finanziare, cui corrisponde uno sviluppo in termini di cassa e competenza economica ripartito su tre quote annuali di pari importo per il triennio 2009-2011.

[109] *Cfr.* Part. 8, comma 1, lettera f).

[110] *Cfr.* Part. 10, comma 1-*bis*.

[111] *Cfr.* la nota del 21 maggio 2009 depositata dal Governo al Senato.

[112] Di cui all'art. 6, comma 2 del DL 154/2008.

[113] *Cfr.* emendamento 14.900 della Commissione.

[114] Nel prospetto non sono quindi riportati gli effetti della disposizione per il 2012.

[115] *Cfr.* il prospetto riepilogativo degli effetti delle modifiche apportate agli articoli 12 e 14, allegato alle relative relazioni tecniche (nota del Governo del 21 maggio 2009, presentata al Senato).

[116] *Cfr.* la citata nota del Governo del 21 maggio 2009.

[117] Compresi le strutture scolastiche e universitarie, il conservatorio di musica, l'accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine, le caserme, gli immobili demaniali nonché quelli degli enti ecclesiastici di interesse storico-artistico (articolo 4 comma 1 lettera b)).

[118] Nota dell'8 maggio 2009 del MEF, dipartimento RGS.

[119] *Cfr.* la nota del 21 maggio 2009 depositata dal Governo al Senato.

[120] *Cfr.* la nota del 21 maggio 2009 depositata dal Governo al Senato.

[121] Ai sensi dell'art. 27, comma 1, della L. 13 maggio 1999 n. 133, disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale..

[122] Ove non abbiano una diversa destinazione specifica.

[123] In collaborazione con privati cittadini o enti o società italiani e stranieri.

[124] Norma introdotta nel corso della trattazione del provvedimento al Senato. Emendamento 15.3 (testo corretto).

[125] Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

[126] Interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e l'avvio del recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, ad evitare situazioni di maggiori danni al patrimonio culturale, nonché ad eliminare situazioni di pericolo esistente, comprese le attività progettuali propedeutiche ai lavori di recupero.

[127] DL 30 dicembre 2004 n. 315 - disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari - convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21.

[128] Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

[129] Di cui all'art. 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

[130] Del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.

[131] Con nota datata 8 maggio 2009 depositata dal rappresentante del Governo nel corso della seduta del 12 maggio 2009.

[132] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

[133] Finanziaria 2007.

[134] Con nota della Ragioneria generale dello Stato dell'8 maggio 2009 depositata dal rappresentante del Governo nel corso della seduta della 5 Commissione del 12 maggio 2009.

[135] Circostanza, quest'ultima, che assicurerebbe, secondo la RT, che il mancato impatto delle riduzioni ivi stabilite, sulla organizzazione dei Vigili del fuoco, sia "compensata" da misure aggiuntive, finanziariamente equivalenti, adottate invece sulle altre strutture del medesimo Ministero dell'interno.